

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

130° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 APRILE 2002

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

|  |        |
|--|--------|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....                    | Pag. 7 |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia .....                               | » 12   |
| 3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....                            | » 32   |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio.....                                 | » 42   |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....                        | » 44   |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione.....                               | » 49   |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....           | » 60   |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... | » 63   |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro.....                                  | » 68   |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....                         | » 91   |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....  | » 97   |

### Commissioni congiunte

|  |        |
|--|--------|
| 3 <sup>a</sup> (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera)..... | Pag. 3 |
| 5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera).....                          | » 5    |

### Organismi bicamerali

|  |         |
|--|---------|
| Questioni regionali.....                                   | Pag. 99 |
| Mafia .....  | » 101   |
| Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale | » 103   |

### Sottocommissioni permanenti

|   |          |
|---|----------|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....                  | Pag. 105 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....                               | » 107    |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....         | » 111    |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....                      | » 112    |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri..... | » 113    |
| RAI-TV - Accesso.....   | » 114    |

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| CONVOCAZIONI ..... | Pag. 115 |
|--------------------|----------|

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

### III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

#### 4<sup>a</sup> Seduta congiunta

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
PROVERA

*Intervengono il presidente del Consiglio dei ministri, ministro ad interim degli affari esteri, Berlusconi, i ministri per i rapporti con il Parlamento Giovanardi e per gli italiani nel mondo Tremaglia e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso.

Poiché le Commissioni convengono, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

*SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA DELLA SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che anche per l'odierna seduta è stata disposta una resocontazione stenografica a diffusione immediata, precisando che tale forma di pubblicità viene adottata in via eccezionale e per esigenze di carattere sperimentale.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente**

Svolge comunicazioni sull'argomento in titolo il presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* degli affari esteri BERLUSCONI.

Intervengono poi nell'ordine, ponendo quesiti e formulando osservazioni, il deputato Piero FASSINO (DS-U), il senatore Enrico PIANETTA (FI), i deputati Francesco RUTELLI (Margh-U), Marco ZACCHERA (AN), Marcello PACINI (FI) e Ramon MANTOVANI (RC), il presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato, Fiorello PROVERA (LNP), i senatori Francesco SERVELLO (AN) e Achille OCCHETTO (Misto-LGU), il deputato Giorgio LA MALFA (Misto), il senatore Stefano BOCO (Verdi-U), il presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Gustavo SELVA (AN), il deputato Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA (AN), i senatori Giulio ANDREOTTI (Aut) e Luigi MARINO (Misto-Com), la deputata Laura CIMA (Misto-Verdi-U), il senatore Luigi COMPAGNA (UDC: CCD-CDU-DE) e il deputato Bobo CRAXI (Misto-N.PSI).

Interviene quindi in sede di replica il presidente del consiglio dei ministri, ministro *ad interim* degli affari esteri BERLUSCONI.

Il presidente PROVERA ringrazia gli intervenuti e dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**21<sup>a</sup> Seduta congiunta**

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato*

AZZOLLINI

*indi del Presidente della V Commissione della Camera*

GIORGETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio**

Riprendendosi il dibattito sospeso nella seduta del 26 marzo scorso, intervengono i senatori GIARETTA e TAROLLI.

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 14.*

Intervengono, quindi, i deputati VISCO e VENTURA.

Il seguito del dibattito sull'audizione in titolo viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**125<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati

**(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

**(36) CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità**

**(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi**

**(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo**

**(1017) RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse**

**(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi**

**(1250) ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi**

**(1255) VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 420)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il presidente PASTORE, relatore, intervenendo in replica, premette la sua convinzione che l'affermarsi negli ultimi anni di un ceto politico non professionale, con una base sociologica e culturale diversa rispetto al passato, ha determinato una maggiore apertura del sistema, che egli giudica positiva.

Come può verificarsi con un'analisi sistematica dei casi previsti da varie leggi, la materia delle incompatibilità risulta particolarmente frastagliata e diversificata, tale da rendere difficile, se non impossibile, l'individuazione di un sistema coerente. Ciò si spiega, a suo avviso, perché ogni investitura pubblica, in base alla sua portata, determina impatti sociali peculiari. Non deve destare meraviglia, allora, che per l'accesso a cariche elettive amministrative è stabilita l'incompatibilità dell'esercizio di certe attività professionali, mentre analoghe situazioni in uno scenario diverso non sono disciplinate nello stesso modo. Il Parlamento ha il dovere, a tale proposito, di disegnare un sistema che sia nel contempo coerente ed autonomo rispetto ad ambiti diversi da quello di Governo.

Ritiene pertanto che la disciplina delle incompatibilità, stabilita all'articolo 2, comma 1, che individua una serie di casi in cui si presume un potenziale conflitto con il corretto esercizio della carica pubblica, sia globalmente coerente, benché suscettibile di talune modificazioni esplicative. E dal momento che l'individuazione di quei casi non può non considerarsi tassativa e preclusiva di qualsivoglia discrezionalità, dovendo osservare il principio di ragionevolezza, ne consegue che la disposizione di cui al successivo comma 2, che esclude dai motivi di incompatibilità la mera proprietà, sia quanto meno superflua, poiché esplicita un concetto già implicito nella norma di cui al comma precedente, secondo il quale la titolarità di diritti non costituisce motivo di incompatibilità.

La Carta costituzionale non contempla un diritto costituzionale al lavoro nei termini sostenuti dalla senatrice Dentamaro: la natura del rapporto di lavoro può comportare una sostanziale incompatibilità con la carica pubblica; talché si comprende la previsione di cui all'articolo 51 della Costituzione, che demanda alla legge di stabilire i requisiti per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

Il Presidente relatore ribadisce quindi il giudizio, espresso in sede di illustrazione del disegno di legge, sulla novità del meccanismo di controllo e dell'affidamento a un'autorità indipendente delle funzioni connesse, un modello che non si allontana di molto da quello statunitense, che si basa infatti sulla verifica della trasparenza degli atti di Governo. Particolarmente innovativa è la potestà tecnico-operativa attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità e di verificare gli effetti dell'azione del titolare di cariche di Governo. Tale attività, come ha confermato il presidente Tesauro in occasione dell'audizione presso la Commissione, può essere sicuramente assolta dall'Autorità *antitrust*, che già oggi è chiamata a vagliare un numero di atti superiore a quelli che adotta il Governo; si tratta, semmai, di prevedere misure idonee a consentire l'effettivo svolgimento delle nuove funzioni.

Ritenendo che debba essere migliorato e reso più efficace il sistema sanzionatorio, individuando un meccanismo che consenta di comminare all'impresa sanzioni analoghe a quelle normalmente decise dall'*Antitrust*, il Presidente relatore rileva inoltre che, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, sarebbe necessario evidenziare la peculiarità del settore delle telecomunicazioni rispetto ad altri ambiti economici, valorizzando la funzione dell'Autorità garante delle comunicazioni con la previsione di compiti specifici.

Dal punto di vista dei rapporti politici, stigmatizza la scelta dell'opposizione di assumere una linea di rigetto totale del testo in esame, fino alla richiesta di ritiro del disegno di legge, che oltre ad apparire irraguardosa nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, rappresenterebbe una rinuncia alla ricerca di una soluzione. Auspica, inoltre, che si svolga un confronto aperto, con la rinuncia da parte della stessa opposizione a comportamenti ostruzionistici.

Sottolineando quindi che il disegno di legge appare condivisibile in quanto individua nel complesso un sistema efficace per garantire l'esercizio corretto e trasparente delle cariche pubbliche, l'oratore vi ravvisa in conclusione, con le integrazioni evidenziate, l'idoneità ad affermare un nuovo modo di fare politica, contemperando il diritto di chi intende accedere alle cariche pubbliche con la tutela dei diritti costituzionali.

Il ministro FRATTINI dichiara che il Governo tiene in grande considerazione le opinioni espresse durante la discussione generale in Commissione, nonché le osservazioni formulate dal presidente dell'*Antitrust*, Tesauro, e da altri autorevoli giuristi.

Il Governo considera non praticabile la proposta avanzata in diverse versioni dai Gruppi dell'opposizione di estendere l'applicazione dell'istituto dell'incompatibilità, per una ragione di interpretazione sistematica dell'articolo 51 della Costituzione, che a suo tempo fu ideato per consentire anche ai meno abbienti di accedere all'esercizio di cariche pubbliche ed elettive. Sarebbe paradossale dedurne un implicito divieto di accesso ai più abbienti. Né può condividersi la proposta di risolvere *ex ante* il conflitto, imponendo la vendita del patrimonio di colui che accede alla carica di Governo. Infatti, a parte la censurabilità costituzionale della coattività sottesa a tale previsione, il problema di un potenziale conflitto si riproporrebbe con riferimento alla liquidità ricavata dalla vendita del patrimonio. La questione può risolversi in base alla Costituzione vigente, che non ammette norme primarie che prevedano l'incompatibilità nel caso di mera proprietà.

Infine, non sarebbe utilizzabile, come pure si era ipotizzato nel 1998, l'istituto del *blind trust*, se non nel caso di patrimoni esclusivamente finanziari, come si evince anche dall'esperienza che emerge negli Stati Uniti a proposito dell'elezione di Michael Bloomberg alla carica di sindaco di New York.

Per il Governo la soluzione va ricercata al livello dei controlli e delle sanzioni, apportando miglioramenti anche sostanziali al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Anzitutto, il comma 2 dell'articolo 2 può essere

senz'altro soppresso: esso, infatti, non introduce una salvaguardia che verrebbe meno in caso di soppressione, bensì esplicita un principio già chiaro in base alla lettura del comma 1, cioè che, non la titolarità del diritto, ma l'esercizio di esso è suscettibile di determinare situazioni di incompatibilità. Del resto, non sarebbe ammissibile l'applicazione dell'istituto dell'incompatibilità ai casi di mera proprietà attraverso un'interpretazione estensiva o per via analogica.

Il Governo intende poi attribuire all'Autorità garante delle comunicazioni poteri istruttori e sanzionatori, rafforzando il meccanismo della *disclosure*, cioè l'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità o di disponibilità di beni che possono dar luogo a conflitto di interessi. Si distinguerebbe dunque il sistema dei controlli e delle sanzioni inerenti al settore delle telecomunicazioni da quello applicabile nelle altre materie, attraverso l'estensione della disciplina della *par condicio* e l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie già previste. Il Governo ritiene altresì opportuno colmare la lacuna rappresentata dalla mancata previsione dell'attività di controllo sugli atti omissivi, nonché sopprimere le disposizioni transitorie del comma 6 dell'articolo 2, in modo che l'efficacia delle norme coincida con l'entrata in vigore della legge.

Un ulteriore emendamento del Governo sarà rivolto all'introduzione, all'articolo 6, di un comma 5-*bis*, che espliciti meglio il contenuto della comunicazione – con particolare riferimento all'esposizione delle ragioni di conflitto – che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al Parlamento, al quale è rimessa l'eventuale sanzione politica; questa, malgrado l'ironia espressa in proposito dai Gruppi dell'opposizione, costituisce per un uomo politico una conseguenza ben più severa di una sanzione giuridica che stabilisca il pagamento di una somma.

Ai fini dell'esercizio delle attività loro attribuite, verranno inoltre proposte disposizioni volte a garantire il potenziamento, con personale appositamente qualificato, degli organici delle due Autorità indipendenti suddette, riservando alle stesse la potestà di definire i criteri di valutazione e di sindacato.

Il Governo auspica quindi che, con le correzioni illustrate, il disegno di legge, che verrebbe a costituire la prima disciplina organica adottata in Europa in materia di conflitto di interessi, sia approvato dal Parlamento. A tal fine sarà sicuramente utile che le opposizioni accettino un confronto di merito che, se del caso, potrà sollecitare il Governo anche a ulteriori ripensamenti sul testo in esame.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame del disegno di legge costituzionale n. 420 proseguirà disgiuntamente da quello degli altri disegni di legge in titolo. Propone, inoltre, che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti sia fissato alle ore 12 di martedì 16 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, al termine della seduta della Commissione già convocata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**75<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 15,30.**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione della settimana odierna è integrato, per la seduta pomeridiana di mercoledì 10 aprile, con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1299 recante «Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari».

*IN SEDE REFERENTE*

**(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Col parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.6.

Dopo che il senatore FASSONE ha aggiunto la sua firma all'emendamento 1.7, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, tale emendamento è posto ai voti ed è respinto.

Il RELATORE modifica quindi l'emendamento 1.8 nell'emendamento 1.8 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

Dopo interventi del relatore BUCCIERO – che propone di modificare l'emendamento 1.9 sopprimendo le parole «o in altro atto equipollente» – del sottosegretario VIETTI – che esprime parere contrario sull'emendamento 1.9 ritenendo che esso potrebbe determinare incertezze nell'attività delle cancellerie – del senatore FASSONE – che ritiene che il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo potrebbe essere mantenuto nella sola ipotesi in cui nell'atto introduttivo non fosse stato indicato il valore del procedimento – nonché dei senatori CENTARO e CALLEGARO, il senatore CALVI ritira l'emendamento 1.9.

Il senatore Luigi BOBBIO modifica l'emendamento 1.10 riformulandolo nell'emendamento 1.10 (nuovo testo).

Il relatore BUCCIERO si rimette sull'emendamento 1.10 (nuovo testo), mentre il sottosegretario VIETTI invita il presentatore a ritirarlo nella convinzione che tale proposta potrebbe determinare problemi di copertura.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sulla proposta emendativa in votazione.

Seguono poi interventi del senatore CALLEGARO – che ritiene che l'emendamento 1.10 determini un eccessivo livellamento – e del senatore CAVALLARO, che manifesta anch'egli perplessità sul merito dell'emendamento.

Il senatore Luigi BOBBIO ritira infine l'emendamento 1.10 (nuovo testo).

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.12, dopo un intervento del senatore CIRAMI – che esprime dubbi sul carattere sostanzialmente retroattivo della previsione di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge – prendono la parola il relatore BUCCIERO – che non condivide le perplessità del senatore Cirami – e il senatore FASSONE.

Col parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.12.

Il relatore BUCCIERO modifica poi l'emendamento 1.14 riformulandolo nell'emendamento 1.14 (nuovo testo).

Dopo ripetuti interventi del senatore CALVI, del sottosegretario VIETTI e del relatore BUCCIERO, il RAPPRESENTANTE DEL Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.14 (nuovo testo) sul quale annunciano poi il loro voto favorevole i senatori ZICCONI, CONSOLO e CALVI.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.14 (nuovo testo).

Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti 1.13, 1.15 e 1.29, limitatamente alle parole da «nonché» fino a «procedura civile».

Il relatore BUCCIERO modifica l'emendamento 1.16 riformulandolo nell'emendamento 1.16 (nuovo testo), sul quale il RAPPRESENTANTE del Governo si rimette alla Commissione.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.16 (nuovo testo).

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

#### **76<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 21,25.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

*(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione*

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il relatore BUCCIERO ritira l'emendamento 1.23 ritenendo che alla luce di un approfondimento ulteriore delle problematiche ad esso sottese la soluzione ivi proposta potrebbe finire con l'aggravare il lavoro degli uffici di cancelleria.

Il senatore Luigi BOBBIO aggiunge la sua firma all'emendamento 1.21 e lo ritira anche in considerazione del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CALVI ritira l'emendamento 1.22.

Il senatore Luigi BOBBIO aggiunge la sua firma all'emendamento 1.17.

Dopo che il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 1.17, di contenuto identico agli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20, tale emendamento è posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.24.

Il relatore BUCCIERO prospetta una riformulazione dell'emendamento 1.26, nel senso di arrotondare le cifre in esso indicate superando il riferimento ai centesimi. Sottolinea come tale arrotondamento verrebbe effettuato in modo da evitare problemi di copertura finanziaria.

Dopo interventi del sottosegretario VIETTI, dei senatori ZANCAN, CENTARO, CALVI, CALLEGARO e AYALA nonché del presidente Antonino CARUSO, il relatore BUCCIERO modifica l'emendamento 1.26 riformulandolo nell'emendamento 1.26 (Nuovo testo).

Il sottosegretario VIETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.26 (Nuovo testo).

Il senatore CALVI annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.26 (Nuovo testo), osservando come sarebbe stata preferibile una soluzione diversa che implicasse arrotondamenti anche maggiori, tali da far salve comunque le ragioni dell'erario ed assicurare però una maggiore semplificazione del quadro normativo di riferimento.

Nello stesso senso si esprime il senatore ZANCAN.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.26 (Nuovo testo).

Il relatore BUCCIERO modifica l'emendamento 1.27 nell'emendamento 1.27 (Nuovo testo) su cui esprime parere favorevole il RAPPRESENTANTE del Governo.

Dopo che i senatori CAVALLARO, AYALA e CIRAMI hanno annunciato il loro voto favorevole, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.27 (Nuovo testo).

Il relatore BUCCIERO modifica quindi l'emendamento 1.28, nell'emendamento 1.28 (Nuovo testo) che, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo e il voto favorevole dei senatori CAVALLARO e AYALA, è posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.25.

Il senatore Luigi BOBBIO ritira gli emendamenti 1.29 e 1.31.

Il senatore CIRAMI aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 1.32.

Il relatore BUCCIERO ritira l'emendamento 1.30.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore BUCCIERO illustra l'emendamento 2.1 e coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario sono stati soppressi per effetto della legge n. 14 del 1991.

Il sottosegretario di Stato VIETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 facendo altresì presente di ritenere preferibile che nel testo del disegno di legge venga mantenuto il riferimento ai diritti di chiamata di causa al fine di evitare incertezze di qualsiasi tipo.

Dopo che il senatore AYALA e il senatore Luigi BOBBIO hanno annunciato su di essi il loro voto favorevole, posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.2.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, ritenendoli estranei all'oggetto del decreto-legge in conversione e rifacendosi altresì ai rilievi di ordine costituzionale contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica con cui è stato rinviato alle Camere stesse, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002 n. 4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Recependo un suggerimento del relatore BUCCIERO, il senatore CALVI modifica l'emendamento 3.1 riformulandolo nell'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

Il relatore BUCCIERO ritira quindi l'emendamento 3.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (Nuovo testo). Nello stesso senso si esprime il RAPPRESENTANTE del Governo.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

Il senatore Luigi BOBBIO ritira l'emendamento 3.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Recependo un suggerimento del RELATORE, il senatore CENTARO modifica l'emendamento 4.1 riformulandolo nell'emendamento 4.1 (Nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 4.2.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore CALVI annuncia l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, il senatore CAVALLARO annuncia l'astensione del Gruppo della Margherita-DL-l'ulivo, il senatore ZANCAN annuncia l'astensione del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore BUCCIERO a riferire favorevolmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 8,30 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 22,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1217****Art. 1.****1.10** (Nuovo testo)

BOBBIO Luigi

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:* «Sono aggiunte alla fine del medesimo comma 5 le seguenti parole: "Ai fini del presente articolo, i giudizi dinanzi al giudice amministrativo si considerano tutti di valore indeterminabile"».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-ter. Il comma 2 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso».

---

**1.10**

BOBBIO Luigi

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:* «Sono aggiunte alla fine del medesimo comma 5 le seguenti parole: "Ai fini del presente articolo, i giudizi dinanzi al giudice amministrativo si considerano tutti di valore indeterminabile"».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-ter. Il numero 2 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "I processi amministrativi si considerano sempre ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del numero 1 della presente tabella"».

---

**1.12**

IL RELATORE

*Al comma 4, capoverso 5-bis sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

---

**1.13**

CALVI

*Al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: «i procedimenti cautelari attivati in corso di causa» inserire le seguenti: «, i procedimenti ex articoli 146, 148, 317-bis e 261 del codice civile in materia fallimentare e minore, anche esecutivi, di opposizione e cautelari volti alla corresponsione e revisione dei contributi per il mantenimento della prole, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.582,28».*

---

**1.14 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: «in corso di causa» inserire le altre: «i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad Euro 2.500,00 e» aggiungere il seguente periodo:*

*«Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile.».*

*e dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. All'onere derivante dal comma 8, valutato in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

*Conseguentemente, al comma 9 al capoverso 4-bis sopprimere le parole: «nonchè per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile».*

---

**1.14**

IL RELATORE

*Al comma 5, capoverso 8 aggiungere il seguente periodo: «Non sono altresì soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti ex*

articoli 146 del codice civile volti a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 147 del codice civile; i procedimenti di cui all'articolo 148 del codice civile; i procedimenti di cui all'articolo 317-bis del codice civile e i procedimenti volti all'adempimento di quanto disposto dall'articolo 261 del codice civile, nonchè tutti i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari volti alla corresponsione e revisione dei contributi per il mantenimento per la prole».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, aggiungere le seguenti parole: «Aggiungere alla fine del numero 4-bis della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, le seguenti parole: «fatta eccezione per quanto disposto dal precedente comma 8».*

---

### **1.15**

BOBBIO Luigi

*Al comma 5 capoverso 8 aggiungere le seguenti parole: «i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad Euro 2500».*

*Conseguentemente, al comma 9, aggiungere le seguenti parole: «Aggiungere alla fine del numero 5 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, le seguenti parole: «fatta eccezione per quanto disposto dal precedente comma 8».*

---

### **1.16 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Sono aggiunte alla fine del medesimo comma 5 le seguenti parole: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera d) del comma 1 della Tabella 1."».*

---

### **1.16**

IL RELATORE

*Al comma 5, al capoverso 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla pre-*

notazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del punto 1 della Tabella 1».

---

### 1.29

BOBBIO Luigi

*Al comma 9, aggiungere le seguenti parole:* «Modificare il numero 4-bis della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 così come segue: "Per i procedimenti di volontaria giurisdizione, nonchè per i procedimenti speciali di cui al libro IV, Titolo II, ad eccezione del capo I del codice di procedura civile nonchè per i procedimenti di cui agli articoli 98 e 101 del regio decreto n. 267 del 1942, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella"».

---

### 1.23

IL RELATORE

*Al comma 6, capoverso 11, dopo le parole:* «1° marzo 2002», le parole da: «la parte» sino a: «iscritte dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 30 per cento se il pagamento ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e del 50 per cento se il pagamento ha luogo dopo la scadenza di tale termine».

---

### 1.24

IL RELATORE

*Al comma 6, terzo periodo dopo le parole:* «al presente articolo» inserire le seguenti: «nè al pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria, dei diritti di chiamata di causa».

---

**1.21**

PELLICINI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002, esclusivamente ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo anteriormente alla data del 1° marzo 2002, si applica la disciplina normativa in vigore prima di tale data, sia per quanto concerne l'imposta di bollo che per quanto attiene al pagamento dei diritti di cancelleria».

---

**1.22**

CALVI

*Al comma 6, capoverso 11, sostituire le parole da: «la parte si avvale» fino a: «c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000» con le seguenti: «può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 in ragione:*

*a) del 20 per cento se il pagamento ha luogo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;*

*b) del 30 per cento se il pagamento ha luogo entro i 90 giorni successivi;*

*c) del 50 per cento se il pagamento ha luogo dopo la scadenza di tale termine».*

*Al secondo periodo, sostituire dalle parole: «i procedimenti rimessi» fino alle parole: «al 1° gennaio 1992» con le seguenti: «, nè al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria, i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 30 aprile 1995» e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'opzione esercitata da una delle parti in causa, esclude qualsiasi ulteriore onere a carico delle altre parti del giudizio».*

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

---

**1.17**

AZZOLLINI, CENTARO, NOCCO, BOBBIO Luigi

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.18**

ZANCAN

*Sopprimere il comma 6.*

\_\_\_\_\_

**1.19**

CALLEGARO

*Sopprimere il comma 6.*

\_\_\_\_\_

**1.20**

RUVOLO

*Sopprimere il comma 6.*

\_\_\_\_\_

**1.26**

IL RELATORE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. La Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituita dalla seguente:

"Tabella 1 (Articolo 9, comma 2). – 1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

- a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a euro 1.032,91;
- b) euro 61,97 per i processi di valore superiore a euro 1.032,91 e fino ad euro 5.164,57;
- c) euro 154,95 per i processi di valore superiore ad euro 5.164,57 e fino ad euro 25.822,84;
- d) euro 309,87 per i processi di valore superiore ad euro 25.822,84 e fino ad euro 51.645,69;
- e) euro 413,17 per i processi di valore superiore ad euro 51.645,69 e fino ad euro 258.228,45;
- f) euro 671,39 per i processi di valore superiore ad euro 258.228,45 e fino ad euro 516.456,90;
- g) euro 929,62 per i processi di valore superiore ad euro 516.456,90».

\_\_\_\_\_

**1.26 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. La Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

- a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a euro 1.033;
  - b) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino ad euro 5.165;
  - c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;
  - d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;
  - e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;
  - f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
  - g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457"».
- 

**1.27**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 7 con il seguente:* «7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«3-bis. Per la procedura fallimentare, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, è dovuto il contributo pari a euro 568,00».

---

**1.27 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo il comma 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1 della tabella 1."».

---

**1.28**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente: "Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro IV, Titolo I del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina, ai fini del contributo dovuto, in base all'importo dei canoni in contestazione. Il valore dei procedimenti di finita locazione si determina, ai fini del contributo dovuto, in base all'ammontare del canone per un anno"».

---

**1.28 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente: "Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dal comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.25**

AZZOLLINI, CENTARO, NOCCO, BOBBIO Luigi

*Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: «La misura del contributo anzidetta è ridotta del 50 per cento per i procedimenti speciali di cui al Titolo I, Capo II, del libro IV del codice di procedura civile».*

---

**1.29**

BOBBIO Luigi

*Al comma 9, aggiungere le seguenti parole: «Modificare il numero 4-bis della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 così come segue: "Per i procedimenti di volontaria giurisdizione, nonchè per i procedimenti speciali di cui al libro IV, Titolo II, ad eccezione del capo I del codice di procedura civile nonchè per i procedimenti di cui agli articoli 98 e 101 del regio decreto n. 267 del 1942, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella"».*

---

**1.31**

BOBBIO Luigi

*Al comma 10, aggiungere le seguenti parole: «Modificare il numero 5-bis della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 così come segue: "Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi, nonchè per i procedimenti di cui agli articoli 98 e 101 del regio decreto n. 267 del 1942, il contributo dovuto è pari a euro 103,30"».*

---

**1.32**

PELLICINI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«12. Alla fine del numero 6 della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte le seguenti parole: "Tale diritto fisso è comprensivo anche dei diritti di urgenza. Nulla è dovuto per il rilascio di copie non autentiche, ove consentito"».

---

**1.30**

IL RELATORE

*Al comma 10, dopo le parole: «per consegna e rilascio» aggiungere le seguenti parole: «degli obblighi di fare».*

---

**Art. 2.****2.1**

IL RELATORE

*Al capoverso 1 dopo le parole: «articolo 5-bis» inserire la seguente rubrica: «Gratuità del procedimento» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale Giudiziario».*

---

**2.2**

CALVI

*Al comma 1, al capoverso 5-bis ivi richiamato, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè dell'imposta di bollo, della tassa di iscrizione a ruolo, dei diritti di cancelleria e dei diritti di chiamata in causa dell'Ufficiale Giudiziario».*

---

**2.3**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente articolo:

"Art. 2-bis. (Accordo transattivo). – 1. La domanda giudiziale per ottenere l'equa riparazione di cui all'articolo 2 è preceduta da una comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio e corredata del ricorso introduttivo, dei verbali delle attività processuali nonché, se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce.

2. Altra copia della comunicazione di cui al comma 1, è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministero della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordina-

rio, al Ministero della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare, al Ministero dell'economia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice tributario ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso.

3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le Amministrazioni interessate ed acquisita, ove occorra, presso i competenti uffici giudiziari copia degli atti e dei documenti ritenuti rilevanti, entro il termine di 90 giorni comunica una proposta transattiva all'interessato, ovvero indica le ragioni per cui non ritiene di formularne alcuna invitando, se del caso, l'interessato ad un incontro diretto per la definizione della controversia.

4. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per la tutta durata delle trattative e comunque per non oltre 90 giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.

5. Le trattative sono espletate entro 90 giorni dall'inoltro della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.

6. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Vice Avvocato Generale o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione; esso è redatto in triplice originale, di cui uno viene rimesso all'amministrazione debitrice, uno è consegnato alla parte istante ed il terzo è depositato entro cinque giorni nella cancelleria della Corte di appello competente per il giudizio di cui all'articolo 3.

7. La cancelleria della Corte di appello, riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

8. Con regolamento da adottarsi- entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo individua le modalità di provvista delle necessarie risorse ed attrezzature, anche informatiche, per gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competenti ad espletare l'istruttoria della fase precontenziosa di cui al presente articolo.

9. Ai fini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, nonché del comma 5 dell'articolo 3, le copie autentiche degli atti del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce sono esenti dall'imposta di bollo e vengono rilasciati alla parte entro 30 giorni dalla richiesta, previo pagamento dei soli diritti di copia.

10. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio può formulare la proposta di transazione di cui all'articolo 2-bis; in tal caso la Corte di appello fissa un'udienza in camera di consiglio per verificare l'eventuale accettazione della proposta.

11. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la

sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto dal Presidente della sezione della Corte di appello presso cui pende il giudizio".».

---

## 2.4

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole "Il decreto è immediatamente esecutivo." sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto è motivato in forma sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi, omissis ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione; esso è immediatamente esecutivo."».

---

## 2.5

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esamina comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal soccombente"».

---

## 2.6

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 5-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-ter. (*Criteri per la trattazione dei processi e per la formazione dei ruoli di udienza*). – Nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza si tiene conto dell'entità del ritardo che è stato accertato nell'ambito del giudizio di cui all'articolo 3, ovvero posto a base della transazione di cui all'articolo 2-bis, nonché della gravità dei danni che ne sono conseguiti, al fine di assicurare la più rapida definizione

del procedimento. I Capi degli Uffici comunicano tempestivamente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della Magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze".».

---

### Art. 3.

#### 3.1 (Nuovo testo)

CALVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale» con le seguenti: «l'indicazione delle parti nonché le generalità ed il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa al ruolo,».*

---

#### 3.2

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «codice fiscale» le seguenti parole: «della parte che iscrive la causa a ruolo, ovvero, nel caso essa sia priva del codice fiscale, del procuratore che si costituisce».*

---

#### 3.0.1

BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 3-bis. – (Modifiche all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). – 1. All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 3: "3. Inoltre per il calcolo della percentuale della detrazione non si deve tener conto delle operazioni di cui al comma 1 n. 5 dell'articolo 10, relative alla riscossione del contributo unificato"».*

---

**Art. 4.****4.1**

AZZOLLINI, CENTARO, NOCCO, BOBBIO Luigi

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e per i procedimenti, già iscritti» fino a: «nella misura del 50 per cento».*

---

**4.1 (Nuovo testo)**

AZZOLLINI, CENTARO, NOCCO, BOBBIO Luigi

*Al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione» e sopprimere le parole: «e per i procedimenti già iscritti» fino a: «nella misura del 50 per cento».*

---

**4.2**

CALLEGARO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e per i procedimenti, già iscritti» fino a: «nella misura del 50 per cento».*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**44<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PROVERA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1285) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PROVERA, il quale, dopo aver dato sommariamente conto degli articoli del disegno di legge che autorizza la ratifica e dà esecuzione al Trattato di Nizza, ricorda che già dieci Paesi membri dell'Unione europea (UE) hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica ed altri due hanno concluso il procedimento interno di ratifica e si accingono ad effettuare il conseguente deposito. È peraltro interessante notare che il processo di ratifica è avanzato di pari passo in quasi tutti i Paesi dell'Unione, senza riguardo effettivo alla propensione europeistica delle singole popolazioni.

Dopo aver ricordato che il Trattato di Nizza entrerà in vigore due mesi dopo che l'ultimo dei Paesi membri avrà depositato il proprio strumento di ratifica, il Presidente relatore rileva l'urgenza che anche l'Italia proceda alla ratifica del Trattato, assieme agli altri due Paesi che ancora non hanno effettuato tale adempimento, vale a dire il Belgio e l'Irlanda. Quest'ultima, fra l'altro, è in una posizione decisiva, giacché la mancata approvazione dello stesso anche da parte di uno solo dei Paesi membri pregiudica l'entrata in vigore del Trattato negli altri 14 Stati dell'Unione. Ed è proprio ciò che si è verificato il 7 giugno 2001, quando gli irlandesi

hanno respinto in un apposito *referendum* la proposta governativa di ratificare il Trattato, con una maggioranza di voti negativi pari al 53,8 per cento. Si tratta di un fatto, questo, che merita di essere attentamente considerato, posto che l'Irlanda è anche l'unico dei 15 Stati membri dell'Unione ad aver deciso di sottoporre la ratifica al vaglio della volontà popolare.

Pur non potendosi soffermare sulle cause che hanno provocato il negativo esito del predetto *referendum*, ad avviso del Presidente relatore non vi è dubbio che il voto irlandese abbia dato voce a preoccupazioni e timori che sarebbe opportuno fugare. Il progetto europeo, che pure sta giungendo a realizzazioni importanti e significative, sia dal punto di vista materiale che simbolico (si pensi all'avvento della moneta unica), continua ad essere in parte vissuto come un'operazione voluta dalle *élites* politico-economiche del Vecchio Continente e guidata dalla burocrazia di Bruxelles. È pertanto di decisiva importanza, nel momento in cui si ratifica il Trattato di Nizza, studiare il modo migliore di dissipare incertezze ed ansie che si ripresenteranno altrimenti ogni qual volta verranno trasferite nuove porzioni di sovranità dall'ambito nazionale o locale verso l'Europa: un soggetto istituzionale percepito istintivamente più lontano e meno facilmente accessibile alle istanze dei cittadini, anche nelle loro espressioni organizzate.

L'opinione pubblica dei Quindici è in effetti abituata a pensare agli enti locali, ai comuni, alle province, ai dipartimenti, alle regioni ed agli Stati nazionali come gli ambiti naturali entro i quali esercitare i propri diritti democratici, mentre l'Europa ha ancora il volto freddo dei tecnici e dei banchieri, seppure adesso possieda anche l'aspetto sostanziale della moneta ormai utilizzata nella vita corrente.

Naturalmente, a questi limiti della costruzione comunitaria non può certo ovviare il Parlamento italiano, anche se un chiarimento sugli obiettivi perseguiti dall'Italia in Europa è più che necessario in sede parlamentare per rassicurare i cittadini, tuttora tra i più entusiasti dell'Unione, ma indotti talvolta a reagire con sgomento ai *diktat* di Bruxelles, come si ebbe modo di constatare in occasione delle crisi relative alle acciaierie e alle quote latte e, più recentemente, in merito alla vicenda della encefalopatia spongiforme bovina. Va peraltro ricordato che nell'ambito del Parlamento italiano è in atto una indagine conoscitiva sul futuro dell'Europa che ha la finalità di acquisire le posizioni e le opinioni di personalità eminenti della vita politica e sociale del Paese. Ma scopo di questa indagine è anche quello di fare da tramite tra gli alti livelli di responsabilità governativi ed europei e la gente comune e forse per la prima volta si è iniziato un processo di coinvolgimento democratico nelle problematiche e nella costruzione istituzionale dell'Europa che farà sentire il futuro del continente più vicino di quanto non lo sia mai stato. L'informazione è infatti una condizione indispensabile per una scelta libera e la condivisione è la condizione necessaria per percepire l'Europa come frutto di una scelta democratica.

La necessità di una maggiore democrazia nella costruzione della futura Europa è stata avvertita anche a Laeken dove si è deciso di dar vita

alla Convenzione, strumento che per la prima volta coinvolge i Parlamenti e quindi i popoli nel processo di riforma delle istituzioni comunitarie. I numerosi interrogativi raccolti nell'allegato alle conclusioni del Vertice di Laeken sono la testimonianza dell'insufficienza di quanto è stato fatto finora, sotto il profilo della democrazia, della trasparenza e dell'adeguatezza degli strumenti istituzionali, nella prospettiva dell'allargamento ad Est. Egli ricorda quindi i quattro punti su cui la Convenzione dovrà formulare delle ipotesi che costituiranno poi l'agenda dei lavori per la prossima Conferenza intergovernativa del 2004, che potrà naturalmente approvarle o modificarle ma non potrà non tenere conto del lavoro svolto da un organismo che raduna rappresentanti delle istituzioni europee, dei Governi e dei Parlamenti nazionali.

Venendo agli specifici contenuti del Trattato di cui si propone la ratifica, il Presidente relatore rileva che il testo normativo concordato dai Quindici consta di due parti fondamentali e tredici articoli. La prima parte comprende sei articoli e contiene gli «emendamenti sostanziali» apportati al vigente Trattato sull'Unione Europea, mentre i rimanenti sette articoli sono raccolti all'interno della seconda parte relativa alle «Disposizioni transitorie e finali».

I temi affrontati a Nizza riguardano principalmente il settore della politica estera e di sicurezza comune, la riforma della composizione e dei poteri della Commissione europea, i principi e il metodo per la futura composizione del Parlamento europeo e l'estensione della procedura di co-decisione, la ponderazione dei voti, la soglia della maggioranza qualificata in seno al Consiglio e i settori cui essa dovrebbe applicarsi, la modificazione della procedura per le iniziative di cooperazione rafforzata e il rafforzamento di alcuni strumenti di cooperazione giudiziaria.

Per quanto riguarda l'architettura delle istituzioni comunitarie, il Trattato di Nizza interviene sulla composizione della Commissione e del Parlamento europeo. Nel caso della Commissione, è stata data solo parziale soddisfazione alle richieste che miravano al mantenimento di una struttura snella con un numero di commissari almeno invariato. A Nizza si è deciso che ogni Stato membro abbia un proprio commissario (viene quindi abolita la quota di due riservata agli Stati più popolosi), prevedendo peraltro un'eventuale nuova modifica nel caso di un'Europa a ventotto. Per quanto concerne la designazione dei componenti la Commissione, incluso il Presidente, essa non sarà più di competenza dei singoli Stati membri bensì del Consiglio dell'Unione europea, mentre sulla designazione del Presidente il Parlamento europeo continuerà ad esprimere il proprio voto, come già avviene attualmente. Il Trattato implica inoltre un aumento dei poteri del Presidente al quale competono l'organizzazione interna della Commissione, la ripartizione delle deleghe tra i commissari, nonché la facoltà di revoca nei confronti dei singoli componenti, previa approvazione collegiale. In altri termini, si è voluto evitare il perpetuarsi di un meccanismo istituzionale che prevedeva che, in caso di revoca della carica a un solo commissario, si dovesse dimettere l'intera Commissione.

Per il Parlamento europeo, si prevede una nuova ripartizione dei seggi, che saranno in totale 732. La Polonia avrà un numero di deputati uguale alla Spagna (50); Gran Bretagna, Francia e Italia avranno 72 deputati ciascuna (anziché 87 come ora); la Germania manterrà immutato il suo *quorum* a 99 per tener conto dell'unificazione e del conseguente, sensibile aumento della popolazione; la Romania avrà 33 seggi e Repubblica Ceca ed Ungheria ne avranno 20.

È stata infine rivista la ponderazione dei voti in seno al Consiglio, mantenendo ai quattro Stati membri più grandi (Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia) il medesimo numero di voti e inserendo la Polonia sullo stesso piano della Spagna. È stato conseguentemente rivisto il *quorum* di maggioranza, che deve includere comunque al tempo stesso la maggioranza dei voti e la maggioranza degli Stati.

Anche riguardo all'estensione del voto a maggioranza qualificata, i risultati sono stati insoddisfacenti in quanto esso si applicherà in via immediata solo alla politica commerciale mantenendo peraltro alcune eccezioni, mentre per le politiche di coesione (fondi strutturali) e per la politica in materia di asilo ed immigrazione il voto a maggioranza verrà applicato solo a partire, rispettivamente, dal primo gennaio 2007 e dal primo gennaio 2004. Il voto all'unanimità viene invece mantenuto per tutte le disposizioni in materia fiscale e di politica sociale.

Quanto all'estensione del meccanismo di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo, essa ha riguardato solo limitati settori, quali la lotta alla discriminazione, la cooperazione giudiziaria civile (con l'esclusione del diritto di famiglia), lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei. La codecisione continua a non applicarsi nei settori in cui è prevista l'unanimità e anche per settori in cui si vota a maggioranza, come la politica agricola e la politica commerciale.

Il ricorso al sistema della cooperazione rafforzata, che il Trattato di Nizza incoraggia semplificandone le procedure ed estendendone l'ambito di applicazione, è da una parte lo strumento per favorire il processo decisionale su alcuni importanti temi e dall'altra l'implicita ammissione del fallimento o dell'impossibilità di procedere secondo gli strumenti tradizionali. Esso è dunque l'unico antidoto possibile al sostanziale potere di veto che l'unanimità conferisce a qualsiasi Stato membro e rappresenta il solo importante strumento alternativo per i Governi degli Stati membri che intendano accelerare il processo di integrazione. Ciò configura quell'Europa a due velocità di cui da molto tempo si parla e che nei fatti sta diventando sempre più una realtà.

Per quanto concerne la politica estera e di sicurezza comune, il Trattato interviene sull'articolo 17 per definirne gli ambiti di applicazione, eliminare ogni riferimento alla Unione Europea Occidentale (UEO) e ribadire il rapporto con la NATO, cui l'Unione Europea conferma il conferimento della responsabilità ultima della difesa comune dell'Europa occidentale.

Anche l'articolo 25 è sottoposto a rilevanti modifiche, posto che istituisce formalmente il Comitato Politico e di Sicurezza (COPS), il cui varo

era stato deciso ad Helsinki proprio per gestire e pianificare l'impiego della costituenda forza europea di reazione rapida. Al COPS si attribuiscono altresì il compito di monitorare l'evolversi della situazione internazionale, la funzione di agire come alto organo di consulenza del Consiglio e la missione di guidare le operazioni militari connesse alla gestione delle crisi decise dal Consiglio medesimo.

Interventi emendativi riguardano anche la sfera della cooperazione giudiziaria, soprattutto tramite la riscrittura dell'articolo 31, per rafforzare la cooperazione comunitaria tramite Eurojust, facilitare le procedure di estradizione all'interno dell'Unione, prevenire i conflitti di giurisdizione e pervenire all'armonizzazione delle fattispecie di reato.

Alcune modifiche riguardano anche la sfera economica e finanziaria: il testo dell'articolo 100 del vigente Trattato è stato, ad esempio, modificato per far fronte ad eventuali situazioni di difficoltà dell'Unione, per effetto di una crisi negli approvvigionamenti di alcuni prodotti, o di un suo Stato membro, qualora tali difficoltà siano determinate da eventi al di fuori del suo controllo, quali disastri naturali o circostanze eccezionali. In questi casi, vengono riconosciute delle opportunità per allentare il rigore delle politiche fiscali concordate a Maastricht e di quelle monetarie gestite dalla Banca Centrale Europea di Francoforte.

L'articolo 133 è modificato nel senso di prevedere l'adozione di una politica commerciale e doganale comune, contemplando altresì l'accettazione di *standard* comuni nel campo delle liberalizzazioni. In caso di negoziati multilaterali, la posizione dell'Unione viene determinata dal Consiglio, che delibera a maggioranza.

Il nuovo testo dell'articolo 137 prefigura per l'Unione un ruolo sussidiario, ma importante, anche nel campo della politica del lavoro e della sicurezza sociale ed ambientale, attraverso l'adozione di direttive apposite, contenenti *standards* minimi validi per l'intera popolazione dell'Unione. Stando alla lettera del nuovo articolo 144, verrà altresì insediato un nuovo Comitato per la Protezione Sociale.

L'Unione europea rafforza apparentemente anche il profilo della sua politica di cooperazione allo sviluppo, cui il Trattato di Nizza prevede che sia dedicato un intero titolo, il XXI, sulla «Cooperazione economica, tecnica e finanziaria con Paesi Terzi». La politica di cooperazione dell'Unione dovrà essere complementare rispetto a quella dei suoi Stati membri ed orientata alla promozione della democrazia e del primato del diritto, nonché al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Viene poi ridefinita la composizione della Corte di Giustizia, che avrà un giudice per Stato membro, scelto secondo i criteri determinati dal nuovo articolo 223. L'articolo 245, come emendato, attribuisce inoltre ad apposito Protocollo, allegato al Trattato e quindi con esso ratificato, la determinazione dello Statuto della Corte di Giustizia.

Viene istituito anche, nel nuovo articolo 258, un Comitato Economico e Sociale, con funzioni consultive (ex articolo 165) di cui si stabilisce la composizione, differenziando gli apporti degli Stati membri sulla base delle rispettive consistenze demografiche: all'Italia sono attribuiti

24 delegati, come a Germania, Francia e Regno Unito, da scegliere tra personalità del mondo del lavoro.

L'articolo 263, di nuova concezione, istituisce invece il Comitato delle Regioni, in cui non potranno sedere più di 350 delegati, composto secondo lo stesso criterio adottato per il Comitato Economico e Sociale.

In conclusione, la ratifica del Trattato da parte italiana appare un passo inevitabile e opportuno. È altresì una scelta condivisa dalla gran parte delle forze politiche e sociali del Paese, che nell'aggancio all'Europa vedono una garanzia del processo di modernizzazione dell'Italia. Non si possono però passare sotto silenzio i problemi che restano ancora aperti. Gli interrogativi che l'entrata in vigore del Trattato ed il successivo processo di allargamento pongono, in effetti, sono di notevole entità. In particolare, sono tuttora da stabilire il modello verso il quale tende il processo di integrazione nel suo insieme, la visione geopolitica e geoeconomica cui ci si ispira in vista dell'imminente tornata di allargamenti e lo stesso ruolo che l'Europa intende giocare nel mondo.

Non sembra, tuttavia, possibile dare risposta a tali questioni in questa sede, anche se il Parlamento italiano ha per la prima volta propri rappresentanti nell'organismo che deciderà le modifiche istituzionali dell'UE e può esprimere degli orientamenti e degli indirizzi vincolanti per il Governo, che resta il principale tramite tra il Parlamento stesso e l'Europa. In definitiva, ad avviso del Presidente relatore, il giusto entusiasmo per l'Europa non deve essere acritico, ma va sottoposto al vaglio di un atteggiamento razionale e critico che consenta di affrontare il processo di integrazione nel migliore dei modi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANZELLA concorda con l'esortazione rivolta alla Commissione dal Presidente circa l'esigenza di ratificare quanto prima il Trattato di Nizza, anche in considerazione del fatto che quasi tutti gli altri Stati membri hanno fatto fronte a tale adempimento.

Condivide però anche l'opportunità di affrontare il processo di integrazione con il dovuto spirito critico, ricordando come a Nizza si sia sfiorata una grave crisi soprattutto per l'atteggiamento assunto dalla Germania che ha richiesto di modificare il concetto della parità tra gli Stati maggiori attraverso l'inserimento del criterio demografico in aggiunta al tradizionale criterio politico. Si è così determinata una situazione di malessere istituzionale a livello europeo, che ha peraltro alterato il tradizionale asse franco-tedesco e che, a seguito della confermata parità di voti tra gli Stati maggiori in seno al Consiglio, ha comportato una compensazione in favore della Germania sia a livello dei deputati presenti nel Parlamento europeo, sia a livello del calcolo della maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio medesimo, che ora dovrà tenere conto non solo della maggioranza numerica degli Stati, ma anche della popolazione.

Dopo essersi soffermato sui motivi di insoddisfazione derivanti dalla troppo esigua riduzione dei casi cui applicare il criterio dell'unanimità e

dalla mancata corrispondenza tra i voti a maggioranza qualificata del Consiglio e la procedura di codecisione, l'oratore sottolinea il nuovo assetto istituzionale conferito alla Commissione, che ne ha visto rafforzare il profilo gerarchico, dal momento che ora il Presidente può provocare le dimissioni di singoli commissari. Non è stata tuttavia risolta la questione della composizione numerica della Commissione stessa e conseguentemente della sua efficienza. I maggiori poteri attribuiti al Presidente dovevano infatti essere accompagnati da una diversa articolazione interna dell'organo che, senza rinunciare alla rappresentanza di tutti gli Stati membri, assegnasse loro un peso e un ruolo differenziati e proporzionali alla loro importanza.

Criticabile appare inoltre la scelta di svolgere in futuro le riunioni del Consiglio europeo sempre a Bruxelles. Si afferma infatti in questo modo l'immagine di una capitale burocratica che in realtà tutti osteggiano.

Seppure in presenza degli aspetti meno condivisibili sopra richiamati, in gran parte conseguenza dell'imminente allargamento dell'UE, rimane tuttavia ferma la necessità di ratificare un Trattato che introduce nella stessa Unione un insieme di innovazioni che rappresentano una sorta di blocco di garanzia democratico. Al riguardo, egli ricorda l'approvazione della Carta dei diritti, l'istituzione di una Convenzione che rispecchia l'identico modello organizzativo a cui si era ricorsi per l'approvazione della predetta Carta dei diritti, i progressi compiuti nella cooperazione giudiziaria e nella razionalizzazione dei sistemi giudiziari e la modifica dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea. In particolare, l'oratore pone in evidenza come la Carta dei diritti sia già entrata a far parte della Costituzione materiale europea essendo non solo applicata dalla Commissione, ma anche recepita nei diritti interni degli Stati. E di grande valore appare anche la stessa scelta di istituire una Convenzione in cui possano confluire sia gli impulsi positivi impartiti a Nizza, sia gli elementi critici emersi in quella sede, al fine di essere rielaborati ed eventualmente corretti.

Passando ad altri aspetti positivi del Trattato di Nizza, egli richiama l'importanza delle decisioni assunte in materia di sicurezza comune, con la creazione di una catena di comando che configura una struttura prodromica alla realizzazione di una vera e propria difesa comune, e si dichiara favorevole al più ampio ricorso al sistema delle cooperazioni rafforzate, dal momento che l'allargamento non deve andare a scapito delle prospettive di una sempre maggiore integrazione.

Il complesso degli aspetti maggiormente condivisibili del Trattato lascia quindi presagire che esso potrà rappresentare comunque un passo significativo verso un processo di integrazione che consenta all'Unione di affermare la propria identità come forza coerente sulla scena internazionale. L'Italia, nonostante la presenza di numerosi motivi di insoddisfazione, non può pertanto sottrarsi all'adempimento della ratifica, poiché la storia stessa della Repubblica testimonia della compenetrazione profonda tra idea di democrazia e idea di Europa, tra interesse nazionale ed europeo. Non si può dimenticare del resto che nessun Governo italiano, infatti, ha mai anteposto gli interessi nazionali a quelli europei.

Il senatore FRAU osserva come, prima ancora del Vertice di Nizza, nell'ambito del Parlamento europeo si fosse sviluppato un ampio dibattito – anche con la partecipazione dei Paesi candidati – sulla necessità di apportare modifiche istituzionali all'UE. Emersero allora difficoltà e limiti che apparivano difficilmente componibili e di fronte ai quali il Trattato di Nizza rappresenta comunque un progresso.

Egli dichiara poi di condividere le riflessioni del senatore Manzella su una opportuna articolazione interna della Commissione, in modo da conciliare la questione della rappresentanza paritaria con la tutela degli interessi dei singoli Paesi, anche in considerazione del loro diverso peso.

Dopo aver sottolineato a sua volta come molti aspetti della Carta dei diritti siano già stati acquisiti all'interno degli Stati membri e vengano ormai normalmente applicati dalle magistrature competenti, rileva come questa accettazione sia stata resa più agevole dal fatto che il documento in questione riguarda i cittadini e non le istituzioni.

In relazione poi alla tematica del *deficit* democratico, egli sostiene che, almeno per quanto riguarda gli Stati membri originari, essi condividevano tutti lo stesso concetto di democrazia. Differenti rimanevano però i modelli istituzionali attraverso i quali quel concetto si esplicava ed è su questo terreno che ora occorrerà confrontarsi.

Conclusivamente, ritiene che gli aspetti positivi del Trattato facciano largamente premio sui punti critici, sui quali comunque potrà intervenire la Convenzione. La situazione dell'UE sarebbe senza dubbio peggiore senza il Trattato di Nizza, che da un lato rappresenta un punto di arrivo, perché di più in quel momento non si poteva ottenere, e dall'altro una base di partenza per una Unione composta da ventisette Paesi e che presenterà quindi ben diverse problematiche.

Egli si dichiara infine fiducioso anche sugli elementi meno condivisibili del Trattato, ritenendo, ad esempio, che già dinanzi alle prime difficoltà di funzionamento verrà affermata l'esigenza di un ripensamento dell'assetto istituzionale della Commissione.

Il senatore FORLANI si associa alle considerazioni svolte dagli oratori precedentemente intervenuti, ma ricorda anche di non essersi mai unito al coro di critiche che già all'indomani del Vertice di Nizza investì il Trattato a causa delle aspettative disattese e dei risultati deludenti di cui esso era portatore. Egli ritiene infatti che il processo di integrazione debba avanzare per piccoli passi e sulla base di una visione realistica, dal momento che l'UE presenta delle specificità del tutto particolari che non consentono di paragonare tale processo con il percorso di affermazione verso moderni assetti costituzionali che storicamente fu affrontato dai singoli Stati membri, compresa l'Italia.

L'Unione è composta da Stati che per secoli si sono combattuti e che hanno una propria specifica identità nazionale che dovranno conservare, così come dovranno essere mantenuti spazi di sovranità statale in determinate materie; ad esempio, egli ritiene si debba procedere cautamente nel campo della cooperazione giudiziaria, almeno fino a che non si sia realizzata la necessaria uniformità tra i codici dei Paesi membri.

Sulle inevitabili difficoltà che una integrazione fra queste entità statali comporta si sono inoltre innestati i problemi connessi all'allargamento, ma nonostante ciò non possono essere disconosciuti i progressi che il Trattato di Nizza assicura anche di fronte alla riluttanza di alcuni Paesi. Egli enumera quindi gli aspetti positivi del Trattato stesso, soffermandosi in particolare sulla riforma che ha riguardato la Commissione, che auspica possa avviarsi a divenire il vero organo esecutivo dell'Unione, anche attraverso la trasformazione del Consiglio in una seconda Camera del Parlamento che sia rappresentativa degli Stati.

Da ultimo, egli ricorda quanto sostenuto da Mario Scelba, convinto europeista, il quale riteneva che l'integrazione sarebbe stata conseguita in via di prassi, grazie alla naturale pressione operata dalle istituzioni esistenti, e non attraverso le prescrizioni scritte. Grazie a questa filosofia, del resto, l'integrazione europea ha sempre compiuto dei passi in avanti, senza ripensamenti o ritorni all'indietro.

Prende nuovamente la parola il presidente relatore PROVERA, il quale precisa che la questione che costituisce l'oggetto della sua principale preoccupazione è che alla cessione progressiva di quote di sovranità da parte degli Stati membri corrispondano adeguate forme di garanzia dei meccanismi democratici e dei diritti dei cittadini. In particolare, egli osserva come il Presidente della Commissione, dotato di sempre maggiori poteri, continui ad essere designato dai Governi, come del resto gli altri commissari. Al tempo stesso, il Consiglio dell'Unione europea – come è noto – è composto dai membri dei Governi e quindi ancora una volta da personale politico non eletto dai popoli. Esprime pertanto l'auspicio che in futuro i rappresentanti degli Stati nelle istituzioni europee godano del consenso diretto dei cittadini.

Ritiene quindi che l'opportunità di ratificare il Trattato non possa essere messa in discussione, ma che nel contempo si debbano individuare i meccanismi atti a migliorarne il contenuto.

Il senatore MANZELLA interviene brevemente per sottolineare come le preoccupazioni del presidente Provera siano in linea con la posizione assunta dalla Corte Costituzionale tedesca nel 1993, la quale richiese che alla progressiva cessione di quote di sovranità in favore delle istituzioni di Bruxelles corrispondesse l'attribuzione di maggiori poteri al Parlamento europeo. Con riferimento poi alle considerazioni svolte dal senatore Forlani, fa poi presente che l'ipotesi della trasformazione della Commissione, in luogo del Consiglio, in un vero e proprio

organo esecutivo dell'Unione è al momento alquanto controversa sia fra gli studiosi che fra gli stessi responsabili politici delle istituzioni comunitarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**105<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1052-A) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta di due ulteriori emendamenti al testo, accolto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge concernente il riordino della dirigenza statale, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se l'emendamento 3.2001 non possa prefigurare un obbligo di collocamento fuori ruolo del personale interessato dalla norma con conseguenti vacanze di organico ripianabili presso l'amministrazione di provenienza. Inoltre, sembrerebbero comunque determinarsi possibili effetti finanziari nelle previsioni di spesa delle singole amministrazioni interessate, con particolare riferimento ai maggiori oneri per quella di destinazione del personale in questione. Per quanto riguarda l'emendamento 7.226 (testo 2), occorre avere chiarimenti sulla portata normativa del testo che potrebbe interpretarsi nel senso di determinare un ampliamento della platea del personale che può accedere ad aree contrattuali autonome.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 7.226 (testo 2), mentre, con riferimento all'emendamento 3.2001, precisa che dalla norma non derivano implicazioni finanziarie negative in quanto si limita ad individuare, ad ordina-

mento vigente e sulla base delle attuali posizioni di fuori ruolo, l'organo deputato alla stipula del contratto con i dirigenti interessati. Si tratta di una modifica tesa a riconoscere un ruolo dirimente al profilo di interesse dell'amministrazione statale e costituisce uno strumento di calmiera dei livelli retributivi. Senza tale modifica, infatti, gli importi contrattuali riconosciuti continuerebbero ad essere più elevati rispetto a quelli rilevati nell'ambito delle amministrazioni ministeriali.

Il senatore MORANDO ritiene che l'emendamento 3.2001 possa determinare nuove posizioni di fuori ruolo, provocando pertanto effetti onerosi che – a suo avviso – necessitano di adeguata copertura.

Il senatore PIZZINATO si associa ai rilievi formulati dal senatore Morando, mentre il senatore ZORZOLI dichiara di condividere le osservazioni del rappresentante del Governo.

Il relatore NOCCO, sulla base del dibattito svolto e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.226 (testo 2) e parere di nulla osta sull'emendamento 3.2001, nel presupposto che lo stesso si limiti ad individuare, ad ordinamento vigente e sulla base delle attuali posizioni di fuori ruolo, l'organo deputato alla stipula del contratto con i dirigenti interessati.

La proposta del relatore, posta ai voti, viene approvata a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**73<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Maurizio Gambino, l'avvocato Andrea Pascerini, il signor Domenico Cellotto ed il dottor Giuseppe Talarico in rappresentanza del Comitato centri trasmissione scommesse telematiche-Silcea.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione del Comitato centri trasmissione scommesse telematiche-Silcea**

Il presidente PEDRIZZI fa presente che la Commissione ha deliberato di svolgere l'audizione del sindacato autonomo Silcea e del Comitato centri trasmissione scommesse telematiche dopo i ripetuti richiami compiuti nel corso di diverse audizioni sull'attività di raccolta di scommesse *on-line*, poste in essere dai cosiddetti Centri trasmissione Dati, in contrasto con la vigente normativa. L'audizione odierna, se, da un lato, testimonia

la sensibilità della Commissione per l'acquisizione di ulteriori elementi informativi, dall'altro, non costituisce in alcun modo una tacita legittimazione o avallo di tale situazione di fatto. Egli puntualizza, inoltre, che tale precisazione appare necessaria per evitare fraintendimenti circa la portata della audizione stessa, finalizzata esclusivamente ad acquisire elementi informativi ai fini di eventuali suggerimenti per regolamentare un settore della attività di gioco e scommesse, quale quello delle scommesse *on-line*.

L'avvocato PASCERINI, dopo aver consegnato una memoria scritta, apprezza la precisazione del presidente Pedrizzi, consapevole del fatto che l'audizione odierna non può costituire in alcun modo una sorta di legittimazione di eventuali attività illecite, atteso che la vigente normativa non consente l'attività dei centri di trasmissione delle scommesse telematiche. Egli ricorda, in premessa, che il Comitato centri trasmissione scommesse telematiche e il Silcea rappresentano quella categoria di imprenditori che dal 1994 in poi ha consentito agli utenti di scommettere con regolari alibratori esteri con la cosiddetta scommessa a quota fissa su eventi sportivi, in un momento in cui tale tipologia di scommessa costituiva una novità per l'Italia, non proposta da alcun operatore. Negli anni successivi i Centri Trasmissione Dati si sono sviluppati sul territorio italiano operando in maniera trasparente e pienamente legittima. Egli peraltro è consapevole che con le modifiche legislative introdotte con la legge finanziaria per il 2001 tale attività non è più consentita.

L'oratore si sofferma quindi ad illustrare il contesto normativo e l'ambito della riforma della raccolta delle scommesse sportive ed ippiche attuata nel 1998, all'interno della quale si colloca la scelta di non consentire la raccolta *on-line* attuata con la legge finanziaria 2001. Egli ritiene che tale scelta risponda, da un lato, alla volontà di tutelare gli interessi dei concessionari della raccolta delle scommesse ippiche e sportive – con la creazione, di fatto, di un nuovo monopolio – dall'altro, abbia creato i presupposti per un fallimento, peraltro prevedibile, della riforma stessa, visto che attualmente i principali obiettivi di incremento delle entrate erariali, di ampliamento dell'offerta delle scommesse e di sostegno occupazionale sono sostanzialmente falliti. In particolare, a suo giudizio, la riforma attuata nel 1998 e la successiva messa al bando della raccolta delle scommesse *on-line*, presenta il grave limite di ignorare completamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, le dinamiche effettive del mercato del gioco – in particolare le caratteristiche tecniche della scommessa a quota fissa – e di non tener conto dei principi comunitari. Tutto ciò ha causato un rilevante calo del gettito erariale, un elevato contenzioso tra i concessionari e lo Stato, una situazione di grave crisi per coloro che gestiscono la raccolta delle scommesse con il metodo tradizionale; infine, si è scelto di impedire ad imprenditori che credono nelle potenzialità economiche del gioco telematico di creare un mercato parallelo a quello delle scommesse tradizionali.

L'oratore dà quindi conto delle interpretazioni giurisprudenziali e delle decisioni assunte dalla magistratura ordinaria in merito all'attività dei centri trasmissione dati sottolineando come la disciplina recata dalla legge finanziaria 2001 sia attualmente al vaglio della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea.

Egli passa poi ad illustrare due soluzioni alternative, specificando che entrambe vanno viste nella prospettiva di liberalizzare pienamente il mercato, con l'eliminazione di vincoli monopolitistici e di vantaggio specifico consentendo lo sviluppo sul territorio di una ramificata rete di raccolta, ampliando al contempo le entrate erariali.

Analogamente a quanto avviene oggi in Inghilterra, si dovrebbe consentire ai gestori del gioco – italiani o comunitari che siano – con semplice autorizzazione, di stabilirsi in Italia ed operare esclusivamente *on-line*, con un'imposta del 15 per cento sulla differenza tra la somma «giocata» e la somma «pagata», consentendo altresì ai gestori di sviluppare sul territorio una rete di raccoglitori *on-line* utilizzando i più moderni sistemi di pagamento (carta di credito, carta di debito, carta prepagata). Con tale soluzione si liberalizza liberamente il mercato, si favorisce l'emersione del gioco clandestino, si sottopone al controllo pubblico il gioco *on-line*, con enormi vantaggi anche sul fronte occupazionale. In alternativa, si potrebbe ipotizzare di affiancare al sistema concessorio un regime autorizzatorio consentendo, tra l'altro, di sviluppare una rete di raccolta su tutto il territorio. Rispetto alla disciplina vigente, però, al singolo concessionario potrebbe essere consentita l'attività di allibratore con tutti i rischi imprenditoriali che essa comporta.

Le proposte illustrate, prosegue l'oratore, tengono conto anche dei principi e delle regole sanciti in sede comunitaria circa i limiti della legislazione dello Stato membro nella regolamentazione del settore, puntualizzando che le eventuali restrizioni non possono che essere correlate alla esigenza di limitare le attività di gioco in forza di un interesse generale. Tali restrizioni, peraltro, non possono implicare un'azione discriminatoria nei riguardi di cittadini ed imprese di altri Stati membri.

Egli puntualizza, inoltre, che l'attività dei centri trasmissione dati è di fatto modellata su quella della totoricevitoria tradizionale, e la differenza consiste semplicemente nella diversa tipologia di prodotto venduto.

Egli delinea quindi i pregi e gli aspetti positivi di tali proposte, sottolineandone il valore sia per quanto riguarda l'incremento delle entrate erariali sia per quanto concerne i riflessi in termini occupazionali. Conclude, specificando che le richieste avanzate non vanno considerate in contrasto con le esigenze degli attuali concessionari.

Svolge poi un intervento integrativo il dottor GAMBINO, a giudizio del quale la legittima scelta del legislatore di vietare la raccolta di scommesse *on-line* non può non tenere conto del rilievo economico e della significativa ampiezza del fenomeno contraddistinto dai centri trasmissione dati. Da un lato egli sottolinea la circostanza che la raccolta delle scommesse *on-line* è estranea a qualsivoglia elemento di attività criminale o

truffaldina, trattandosi di un settore nel quale gli imprenditori hanno iniziato ad operare nel pieno rispetto della legge. Successivamente, con la legge finanziaria 2001 si è scelta la strada di impedire tale attività: si tratta di una scelta certamente legittima, ma che non può non essere confrontata con un indirizzo totalmente diverso rispetto agli interessi degli operatori tradizionali, senza considerare che il Governo, a fronte della crisi che ha coinvolto i singoli gestori, ha disposto la sospensione dei termini del pagamento delle imposte. A suo giudizio, le nuove tecnologie e l'uso degli strumenti informatici rappresentano una opportunità per il settore del gioco il cui valore non può rimanere estraneo alle valutazioni del legislatore. Egli sollecita pertanto una regolamentazione del settore, secondo le linee proposte nell'intervento precedente.

Interviene il senatore BONAVIDA, il quale rileva l'errore commesso nel riporre enormi aspettative, poi risultate fallaci, sull'andamento del settore del gioco e delle scommesse: attualmente occorre fare i conti con una realtà che si discosta in maniera significativa rispetto alle attese soprattutto per quanto riguarda le entrate erariali. In tale contesto, da più parti è stato sottolineato come il ricorso alle giocate per via telematica costituisce una delle cause fondamentali della crisi della raccolta tradizionale delle scommesse. Egli chiede quindi di indicare proposte concrete affinché l'utilizzo degli strumenti telematici non si risolva in una perdita di gettito per l'erario e, al contempo, di indicare misure che possano consentire all'intero settore di uscire dalla crisi.

Il senatore BRUNALE, pur giudicando legittime le osservazioni critiche svolte nel corso dell'audizione, sollecita gli auditi a formulare una serie di proposte concrete, in considerazione della complessità del settore del gioco e delle scommesse e della necessità di contemperare interessi ed aspettative diverse, in ragione della pluralità dei soggetti che operano in tale comparto. D'altro canto, egli esprime la convinzione che le ipotesi di regolamentazione del settore non possono rispondere unicamente all'obiettivo di incrementare le entrate erariali, ma investono anche aspetti e profili di carattere etico e morale. Egli quindi interpreta le proposte avanzate per una completa liberalizzazione del mercato come un'indicazione a regolamentare il settore, partendo in particolare dalle novità tecnologiche sia da quanto si sta compiendo in particolare nel mercato inglese.

Il senatore CASTELLANI chiede chiarimenti in merito all'ipotesi di affiancare il regime concessorio al regime autorizzatorio, stante l'alternatività dei due istituti.

Interviene poi il presidente PEDRIZZI il quale, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Brunale, chiede di chiarire in che modo può essere impedito il riciclaggio di denaro sporco attraverso le scommesse *on-line* (fenomeno sottolineato nel corso di alcune audi-

zioni) e se l'utilizzo delle carte di credito possa costituire un valido elemento di contrasto.

Risponde alle domande l'avvocato PASCERINI, il quale sottolinea come l'uso a fini di riciclaggio delle scommesse *on-line* presenti un profilo di rischio analogo al ricorso alle scommesse di tipo tradizionale. Nella ipotesi di regolamentazione delle scommesse *on-line* l'utilizzazione delle carte di credito potrebbe certamente costituire uno strumento di «tracciabilità» delle operazioni. D'altro canto egli non ritiene possibile vietare l'uso del contante. Per quanto riguarda il regime autorizzatorio e concessorio egli ribadisce la convinzione che sia possibile attuare una riforma che contempli ambedue gli istituti. Ribadisce poi che la regolamentazione della scommessa a quota fissa implica l'assunzione di un rischio di impresa che deve essere adeguatamente considerata. Al di là delle singole proposte, egli conclude sottolineando l'esigenza che il legislatore si faccia carico della necessità di far emergere definitivamente il mercato del gioco *on-line*.

Interviene poi il dottor GAMBINO, il quale ribadisce che le osservazioni critiche espresse in precedenza, senza alcun intento polemico, intendevano semplicemente sottoporre all'attenzione della Commissione la condizione di centinaia di imprenditori penalizzati pesantemente dalle scelte del legislatore con la legge finanziaria del 2001.

Il presidente PEDRIZZI congeda gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BRUNALE sollecita il Presidente a prevedere lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00362, da lui presentata, nonché ad avviare l'esame del disegno di legge n. 193, recante disposizioni in materia di consorzio di garanzia collettiva fidi.

Il presidente PEDRIZZI assicura che avvierà i contatti con il Governo per una sollecita risposta in Commissione alla interrogazione citata dal senatore Brunale e fa presente che la materia dei confidi sarà affrontata dalla Commissione nelle prossime settimane, con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 193, 1176 e 1207.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**72<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Valentina Aprea e Maria Grazia Siliquini.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1251) CORTIANA ed altri.** – *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale**  
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale compie preliminarmente un *excursus* storico sulle riforme dell'ordinamento scolastico a partire dalla legge Casati del 1859 ai giorni nostri. Al riguardo, osserva che quando il ministro Gabrio Casati, nel novembre 1859, elaborò la prima e unica legge organica dell'ordinamento scolastico italiano prima della riforma Gentile, non solo l'Italia stava vivendo il momento culminante del suo processo di unificazione, ma era anche pienamente nel vivo il dibattito sulla istituzione delle regioni. L'anno successivo il ministro Terenzio Mamiani, cui spettò il compito di attuare la legge Casati attraverso regolamenti e programmi, pensò di istituire una commissione con il compito di discutere e preparare un ordinamento nuovo delle leggi scolastiche conforme ai voti manifestati dal Parlamento e ai principi amministrativi del nuovo Regno. Non si istituirono le regioni e non si modificò sostanzialmente la legge Casati, ma la successiva riforma scolastica, che porta il nome di Giovanni Gentile, vide la luce assieme al nuovo assetto dello Stato fascista. In era repubblicana, nella XIII e ora nella XIV

legislatura, il Parlamento pone nuovamente mano all'articolazione del sistema scolastico in concomitanza con un processo riformatore che ha ridisegnato il rispettivo ruolo dello Stato e delle regioni e che ha preso corpo grazie alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione. In altri termini, è la stessa storia dell'Italia che testimonia di come le classi dirigenti del Paese abbiano sempre interpretato il problema dell'organizzazione della scuola come un aspetto fondamentale dell'ordinamento dello Stato.

Tornando alla legge Casati, essa rifletteva la realtà piemontese e lombarda per cui era stata concepita. Sceglieva infatti risolutamente la strada dell'accentramento già delineata nel Piemonte sabauda, divideva l'istruzione umanistica da quella tecnica considerando quest'ultima inferiore alla prima e inoltre affidava l'istruzione professionale al Ministero dell'agricoltura e del commercio, il quale del resto dal 1861 avrà anche la responsabilità degli istituti tecnici.

L'istruzione elementare, affidata ai comuni, era divisa in due gradi, inferiore e superiore, ognuno formato da due classi distinte. L'istruzione elementare era gratuita, con obbligatorietà del corso inferiore per tutti i fanciulli dai sei agli otto anni, e veniva impartita dallo Stato per mezzo dei comuni. Anche l'istruzione secondaria classica era articolata in due gradi: il ginnasio della durata di cinque anni e il liceo di tre. Gli altri tipi di scuole erano le tecniche – la scuola tecnica e l'istituto tecnico entrambi di durata triennale – e le scuole normali della durata biennale o triennale per la preparazione rispettivamente dei maestri elementari di grado inferiore o superiore. Infine, tutte le autorità scolastiche, oltre che i membri del Consiglio superiore dell'istruzione e di quelli provinciali, erano di nomina regia o ministeriale, mentre la spesa per l'istruzione pubblica si concentrava sull'università e sull'istruzione secondaria classica, gravando totalmente sui comuni i costi dell'istruzione primaria, dal reperimento dei locali al pagamento dei maestri.

Un primo e rilevante intervento riformatore si ebbe poi nel giugno 1877 con la legge voluta dal ministro Michele Coppino, i cui punti caratterizzanti erano l'obbligatorietà dell'istruzione elementare inferiore dai sei ai nove anni d'età, la sua gratuità e aconfessionalità. L'applicazione della legge era graduale e subordinata al raggiungimento di una determinata proporzione tra il numero dei docenti e la popolazione complessiva dei comuni, ma le autorità preposte avevano la facoltà di procedere a impostare d'ufficio la spesa necessaria nei bilanci comunali al fine di ottemperare all'obbligo di istituzione e mantenimento delle scuole.

Nello stesso periodo di tempo, gli istituti tecnici vennero riportati nell'ambito della pubblica istruzione, ma furono organizzati confermando il modello originale casatiano. Erano cioè divisi in cinque sezioni (fisico-matematica, industriale, agronomica, commerciale e ragioneria), di cui solo la prima permetteva peraltro l'iscrizione alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Indi, nel 1879-1880, due successive circolari del Ministero dell'agricoltura e del commercio sollecitarono enti locali e camere di commercio a creare scuole di arti e mestieri, cogliendo un'ef-

fettiva domanda proveniente dal mondo artigiano e dalla stessa classe lavoratrice.

In epoca giolittiana fu il settore elementare ad essere attraversato da importanti riforme, fra cui in primo luogo la legge Orlando del 1904, che estendeva l'obbligo scolastico fino al dodicesimo anno di età, ma solo nei comuni che avessero istituito il corso elementare superiore, e stabiliva che coloro i quali intendevano proseguire gli studi potevano sostenere, compiuta la quarta classe elementare, un esame speciale di maturità per l'ammissione alle scuole secondarie.

Successivamente la legge Daneo-Credaro del 1911 avocò allo Stato gran parte dell'istruzione primaria, ma tale passaggio venne limitato ai comuni non capoluogo ed inoltre le scuole sottratte ai comuni vennero amministrare da un consiglio scolastico provinciale la cui composizione prevedeva comunque una forte componente di membri direttamente designati dai consigli comunali.

Le ulteriori e profonde esigenze di rinnovamento che percorsero tutta l'istruzione non si tradussero invece in una proposta organica. La crisi economica strisciante fra il 1907 e il 1911 e poi la guerra impedirono che si realizzasse nella sua massima ampiezza l'ipotesi di riforma che l'età giolittiana aveva elaborato.

Dopo un ultimo tentativo nel dopoguerra di affrontare i problemi della scuola nel quadro dello Stato liberale da parte di Giolitti e Croce, il nuovo sistema di istruzione venne elaborato nell'ambito dello Stato fascista con i decreti legge che compongono la riforma Gentile. In base al nuovo assetto, si propugnava una selezione delle classi dirigenti nell'asse portante liceo-università e attraverso la preminenza del liceo classico, unica scuola che apriva l'accesso a tutte le facoltà universitarie. L'istruzione tecnica e professionale erano affidate ad altri Ministeri specifici, risultandone implicitamente la considerazione largamente minore in cui erano tenute. Solo i ragionieri e i geometri rimanevano nel quadro della pubblica istruzione. Più nel dettaglio, l'istruzione elementare era articolata in tre gradi: preparatorio, per i fanciulli dai tre ai sei anni, non obbligatorio; inferiore, della durata di tre anni; superiore, di due anni. Ma il corso elementare vero e proprio veniva stabilito in cinque anni, abolendo la possibilità, contemplata nella legge Orlando del 1904, di sostenere l'esame di ammissione alla scuola secondaria alla fine della quarta classe. L'istruzione obbligatoria veniva elevata al quattordicesimo anno d'età e prevedeva, oltre il livello della scuola elementare, la frequenza di un ulteriore corso integrativo di avviamento professionale della durata di tre anni. Le scuole secondarie erano a loro volta articolate in una serie di gradi di durata diversa, a seconda della loro tipologia. L'accesso ad esse era regolato secondo il criterio dell'esame di ammissione e prevedeva per ogni istituto un numero chiuso. Il livello più basso dell'istruzione secondaria veniva impartito nella scuola complementare, nel corso inferiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, e nel ginnasio. Il livello ulteriore si articolava nel corso superiore dell'istituto tecnico e di quello magistrale, nel li-

ceo scientifico, nel liceo classico e infine nel liceo femminile di durata triennale e senza ulteriori sbocchi.

Ma il regime fascista, prima della sua caduta, intervenne ancora sul sistema d'istruzione con la Carta della scuola ideata da Giuseppe Bottai nel 1939, che avrebbe dovuto costituire la risposta agli impetuosi processi sociali della seconda metà degli anni Trenta, che in termini scolastici si tradussero in un notevole sviluppo quantitativo dell'istruzione, soprattutto per quanto riguarda gli istituti tecnici industriali, i licei scientifici e le magistrali. Il calendario dell'attuazione della riforma prevedeva la predisposizione di cinque leggi fondamentali, da approvare gradualmente. Di queste l'unica effettivamente promulgata fu la n. 899 del 1940, relativa all'istituzione della scuola media di durata triennale valida per l'accesso alle scuole dell'ordine superiore, al liceo artistico e alle scuole dell'ordine femminile.

Dopo la liberazione, il dibattito sulla scuola si sviluppò in seno all'Assemblea costituente. In quella sede il compromesso tra le istanze della sinistra e quelle dei cattolici produsse l'obbligo scolastico fino ai 14 anni, il diritto allo studio, ma per i più capaci e meritevoli, e la libertà dei privati di creare scuole, ma senza oneri per lo Stato.

Per rinvenire tuttavia un significativo intervento legislativo occorre risalire fino al 1962, anno di approvazione della legge n.1859, firmata dal ministro Luigi Gui, che istituiva la scuola media unica e obbligatoria fino a 14 anni. Tale legge sanciva tra l'altro l'eliminazione dell'obbligatorietà del latino, prevedendolo come materia autonoma e facoltativa nella terza classe. L'esame di licenza era trasformato in esame di Stato e dava accesso a tutte le scuole e istituti di istruzione secondari di secondo grado, ma la prova di latino era considerata obbligatoria per poter accedere al liceo classico. Infine, si sanciva che il diploma di maturità scientifica dava accesso a tutte le facoltà universitarie esclusa quella di lettere e filosofia; eccezione che cadrà nel 1969, quando venne liberalizzato l'accesso a tutti i corsi di laurea ai diplomati di qualsiasi istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Nel frattempo, nel 1968, con la legge n. 444 lo Stato organizzò la scuola materna per l'accoglimento dei bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, con fini di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo. Ancora una volta quindi i nodi da sciogliere rimanevano la secondaria e l'università. E in effetti, dopo la legge n. 119 del 1969 che introduceva in via sperimentale alcune innovazioni negli esami di Stato di maturità, dal 1970 si sono succedute nel tempo numerose proposte legislative per il riordino della scuola secondaria superiore, nessuna delle quali è riuscita a terminare il proprio *iter* legislativo: dal testo predisposto dall'allora ministro Misasi nella V legislatura a quello, d'iniziativa della senatrice Alberici e di altri senatori, approvato dal solo Senato nel settembre 1993. Nel frattempo, ancora una volta il Parlamento legiferava in tema di scuola elementare, approvando la legge n. 148 del 1990, che ha introdotto il cosiddetto «modulo organizzativo» di tre insegnanti su due classi (o di tre su

quattro), ha previsto l'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari e ha reso obbligatorio l'insegnamento della lingua straniera.

È infine nella XIII legislatura – come è a tutti noto – che ha visto la luce la legge quadro di riforma dei cicli scolastici delineata dal ministro Berlinguer e a sua volta preceduta dalla legge n. 59 del 1997, che ha attribuito alle istituzioni scolastiche autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo dotandole peraltro di personalità giuridica, dalla legge n. 425 del 1997, che ha riformato gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e dalla legge n. 9 del 1999, con la quale l'obbligo scolastico è stato elevato da otto a dieci anni, sebbene il medesimo obbligo d'istruzione sia rimasto di durata novennale fino all'approvazione del nuovo sistema scolastico e formativo.

Oggi, prosegue il presidente relatore, a quasi un anno dall'insediamento del Governo Berlusconi, il Parlamento si trova ad affrontare di nuovo il problema del riordino dei cicli scolastici, che ormai necessita di urgente risoluzione. Già in campagna elettorale la Casa delle Libertà aveva del resto annunciato l'intento di rielaborare, di concerto con i diretti fruitori del sistema scolastico, una riforma del reparto scuola largamente attesa.

Altro elemento che impone la revisione del sistema scolastico è peraltro l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, modificando il titolo V della Costituzione, rivede le competenze di regioni, comuni e province e vincola al rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La precedente riforma tendeva a livellare il sistema mettendo in pericolo perni fondamentali della formazione culturale che lo Stato deve invece garantire. Il disegno di legge n. 1306 presentato dal Governo intende dunque ripartire da alcuni precisi ed essenziali presupposti: il rispetto della Costituzione, che sancisce il diritto allo studio per tutti; il rispetto della più recente normativa di riordino delle specifiche competenze legislative sulla materia, ripartite tra Stato e Regioni (come chiarito dall'articolo 1); il rispetto del diritto dei giovani a formarsi sia attraverso l'istruzione, sia attraverso la formazione professionale col presupposto, anch'esso sancito per legge, che entrambi i canali costituiscono due diverse modalità per giungere al medesimo obiettivo: quello della crescita e della formazione di una precisa individualità culturale e sociale.

Il rispetto di questi basamenti strutturali, insieme alle modalità attraverso le quali la riforma si snoda, garantisce anche il sistematico adeguamento a quello che è il panorama scolastico europeo, ad oggi innegabilmente più idoneo del nostro a formare individui in grado di affrontare in futuro le sfide del mercato globalizzato.

L'impegno del legislatore deve pertanto essere quello di costruire un sistema che, tenendo conto dei presupposti appena citati, riesca a garantire una elevata qualità culturale e professionale attraverso un sistema unitario, ma al tempo stesso sufficientemente elastico da consentire ampia flessibilità, nella cornice del valore legale dei titoli di studio.

L'articolo 2 regola il percorso di formazione scolastica attraverso due cicli: uno primario, costituito dalla scuola primaria e da quella secondaria di primo grado; uno secondario, costituito dal sistema dei licei e da quello parallelo dell'istruzione e della formazione professionale.

Movendo da criteri che individuano il compito precipuo dell'istruzione nella promozione in tutto l'arco della vita delle forme di apprendimento atte a formare e valorizzare la soggettività e la spiritualità umana, nonché nella valorizzazione delle attitudini e delle scelte individuali al fine ultimo di strutturare una personalità consapevole di sé, ma anche della propria appartenenza civile e storica, il disegno di legge n. 1306 interpreta ed esaurisce appieno il significato etimologico del verbo educare. Perché questo è il processo educativo in sostanza: una trasformazione progressiva che, attraverso l'apprendimento, produce un risultato. In questo senso, il sistema scolastico, che eroga metodi e contenuti di questo processo, deve necessariamente essere di qualità elevata ed adeguato al compito che si prefigge.

Secondo l'asse del provvedimento, il cammino formativo prende il via con la scuola dell'infanzia, della durata di tre anni; essa per prima interviene, attraverso adeguate metodologie, ad educare lo sviluppo del bambino in termini di motricità, affettività e socialità: pone cioè le prime essenziali condizioni per quello che sarà il futuro inserimento nel mondo scolastico. L'intento annunciato di consentire l'ingresso in questa fase anche a bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento consente un ingresso anticipato con la prospettiva di condurre l'alunno alla fine dei due cicli all'età di poco più dei diciotto anni. Si tenta infatti di adeguare la scuola italiana a quella europea, anche se esiste un cospicuo numero di nazioni nelle quali la durata degli studi necessari per accedere agli studi universitari è di 13 anni, per cui l'uscita avviene dopo i diciotto anni: la Germania, la Finlandia, la Danimarca, la Svezia, il Lussemburgo. Anche paesi come la Francia, che pure prevedono l'uscita prima dei diciannove anni, richiedono poi un baccillerato triennale di ulteriore preparazione per l'accesso universitario che in definitiva ritarda tale evento.

Al riguardo, il presidente-relatore mette peraltro a disposizione dei senatori uno schema riassuntivo dell'articolazione dei cicli scolastici nei principali paesi dell'Unione europea.

In considerazione delle scelte adottate nei vari paesi dell'Unione, il presidente-relatore invita quindi a concepire una soluzione non tanto mirata ad un pedissequo adeguamento all'Unione, ma fondata invece su due criteri essenziali: il primo è la contestualizzazione del provvedimento con il bagaglio culturale, storico ed economico del nostro Paese; il secondo attiene una serie di valutazioni di carattere psico-pedagogico. Nella valutazione dell'opportunità di anticipare l'età scolare va ad esempio considerato che il percorso evolutivo dell'individuo necessita di un tempo preciso (e quindi non contraibile) per raggiungere la maturità necessaria ad affrontare le metodologie e i contenuti di studio che l'università impone.

Quanto al primo ciclo scolastico, esso comincia a sei anni (ma anche in questo caso vi è la possibilità di iscriversi prima, qualora il compimento dei sei anni avvenga entro il 30 aprile) e si snoda secondo due moduli, di cui uno di cinque anni e il secondo di tre. Il primo modulo, quinquennale, si articola in un primo anno (in cui si conducono gli alunni al possesso di elementi cognitivi di base) e successivamente in due bienni didatticamente distinti. Ritenendo inoltre che già da questa fase sia di fondamentale importanza l'apprendimento di una lingua dell'Unione europea, come pure l'approccio al mondo informatico, sono state inserite queste due discipline. Gli obiettivi sono impegnativi poiché si intende promuovere prima attraverso l'alfabetizzazione, poi attraverso l'acquisizione di conoscenze e di abilità soggettive di base, quello sviluppo della personalità che proseguirà nella fase successiva.

Il secondo modulo, triennale, consta di un primo biennio e successivamente di un anno, volto sia al completamento didattico dei due precedenti che al raccordo con il successivo ciclo scolastico, con funzioni di consolidamento.

Il ciclo superiore è finalizzato alla crescita soggettiva dell'individuo attraverso le discipline di studio; ha la durata di cinque anni e si sviluppa in due bienni più un anno di completamento e consolidamento del percorso al termine del quale l'alunno dovrà sostenere un esame di Stato per poter accedere all'università. Tale fase si conclude successivamente al compimento del diciottesimo anno di età.

In questo periodo della vita evolutiva si accrescono e organizzano le conoscenze e si tende soprattutto a far acquisire quell'autonomia di studio che si proietterà in futuro in tutti gli aspetti della vita dell'individuo.

Il disegno di legge prevede l'introduzione di una seconda lingua dell'Unione europea nonché l'approfondimento delle tecnologie informatiche. Esso indirizza in particolare il secondo ciclo all'educazione personalizzata e mira a potenziare le caratteristiche soggettive, tenendo sempre in considerazione il contesto sociale e storico in cui l'individuo si realizza.

E' durante questa fase che può essere realizzata la scelta tra sistema di istruzione e sistema di formazione: due percorsi assolutamente paralleli, aventi la caratteristica di pari dignità e come tali tutelati per legge. Questi due blocchi non sono intesi come due sistemi rigidi e a sé stanti, ma per loro intrinseca struttura dovranno garantire la possibilità, *in itinere*, di rivedere le proprie scelte ed eventualmente modificare il percorso di studio. Tale elasticità consente anche l'alternanza tra scuola e lavoro (come disposto dall'articolo 4) da effettuarsi sotto la diretta responsabilità dell'istituzione scolastica, ma di concerto con le imprese, nonché con enti pubblici e privati che siano disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio. Anche da queste esperienze deriveranno valutazioni che andranno a costituire il credito formativo dell'alunno.

I due canali sono diversi per durata (cinque anni il sistema dei licei e quattro più uno facoltativo per l'istruzione e formazione professionale) e per la natura dei programmi disciplinari, ma si concludono entrambi con l'esame di Stato.

Nel nuovo scenario qui delineato, lo Stato ha il compito di dettare le norme generali affinché sia garantito a tutti e su tutto il territorio nazionale il diritto allo studio; alle Regioni è trasferito il compito concorrente di emanare dispositivi in ordine all'intero sistema educativo, ovvero all'istruzione e alla formazione professionale garantendo la ottimale validità e qualità del servizio sul territorio in accordo coi dettami nazionali.

Attraverso l'articolo 4 viene inoltre ribadito quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che aveva previsto tirocinii e *stages* di orientamento.

L'innovazione che vede la formazione professionale quale canale formativo parallelo a quello dell'istruzione realizza appieno le possibilità di realizzazione individuali: si avranno, per entrambi, percorsi che esiteranno in titoli e qualifiche spendibili su tutto il territorio nazionale e utili per l'accesso alla formazione superiore.

Per ciò che concerne le verifiche del sistema educativo, di cui all'articolo 3, esse sono affidate al corpo docente, avranno carattere periodico e verranno regolarmente certificate. La valutazione periodica verificherà il passaggio alla fase didattica successiva e, in caso di mancata idoneità, l'alunno sarà costretto a ripetere non l'intero biennio, ma solo il secondo anno dello stesso periodo. In stretto riferimento con quanto appena detto si manifesta la necessità di una significativa permanenza del corpo docente tesa a garantire quella continuità didattica imprescindibile anche per una corretta valutazione. In tale ambito concettuale, è sembrato inoltre opportuno reinserire la tradizionale valutazione del comportamento generale dell'alunno a fronte della sperimentata convinzione che tale strumento offra, a lungo termine, un valido parametro di orientamento per i docenti, per le famiglie e per lo stesso alunno. Inoltre viene affidato all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione il compito periodico di effettuare la valutazione dell'intero sistema attraverso la verifica del livello di conoscenze raggiunte dagli alunni, allo scopo di monitorare la complessiva validità dell'apparato scolastico e formativo: anche in questo senso ci allineeremo ai metodi già in atto in vari paesi dell'Unione europea. In ultimo, come già accennato, è previsto l'esame di Stato come tappa conclusiva dei due cicli scolastici da svolgersi sotto il controllo di una commissione esaminatrice e avente come contenuto prove stabilite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione: i criteri di scelta delle prove si fondano sulla base degli specifici obiettivi di apprendimento dell'intero corso, nonché in relazione ai curricoli dell'ultimo anno.

L'articolo 5 entra nel merito della formazione degli insegnanti prevedendo che siano i decreti legislativi emanati dal Governo e previsti dall'articolo 1 a disciplinarne i contenuti. Tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione e nei ruoli organici. Le classi dei corsi di laurea sono individuate attraverso decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; tali decreti dovranno inoltre regolamentare le attività didat-

tiche inerenti l'inserimento degli alunni portatori di *handicap* prevedendo che la formazione possa essere realizzata anche all'estero. Per accedere ai corsi di laurea specialistica si prevede il possesso di requisiti minimi curricolari oltre ad una adeguata formazione personale. Il conseguimento infine della laurea specialistica viene determinato da un esame di laurea avente valore abilitante di uno o più insegnamenti. Tutti coloro che, già docenti laureati, intendano immettersi nei ruoli dovranno svolgere un periodo di tirocinio con appropriati contratti di formazione-lavoro. In questo senso le università dovranno definire l'istituzione e il funzionamento di apposite strutture di formazione atte a sostenere i rapporti, mediante convenzioni, con le istituzioni scolastiche.

Inoltre le università avranno il compito della formazione in servizio dei docenti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutoraggio, di coordinamento delle attività didattiche e gestionali delle istituzioni scolastiche e formative.

Per ciò che riguarda le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 6 mantiene la loro autonomia in conformità ai loro statuti, alle norme di attuazione e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Infine, l'articolo 7 detta le disposizioni finali ed attuative individuando le materie nelle quali lo Stato potrà intervenire mediante uno o più regolamenti. Viene anche previsto che il Ministro relazioni ogni tre anni al Parlamento sul sistema educativo di istruzione e formazione per permettere la valutazione dell'efficacia delle nuove norme e, nel caso, per consentire iniziative conseguenti.

Il comma 3 prevede altresì che, dall'anno scolastico 2002-2003, potranno iscriversi alla scuola d'infanzia i bambini che compiranno i tre anni entro il 28 febbraio 2003, mentre potranno iscriversi alla prima classe elementare i bambini che compiranno il sesto anno entro il 28 febbraio 2003. Successivamente, attraverso i decreti legislativi, saranno date disposizioni per arrivare al regime di iscrizione fino alla data del 30 aprile prevista dall'articolo 2.

Infine sono stabilite le disposizioni di carattere finanziario e sancita l'abrogazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30.

Il Presidente relatore giudica conclusivamente il disegno di legge n. 1306 idoneo a mettere mano ad una riforma indispensabile per rendere il nostro sistema scolastico attuale, valido e competitivo, senza per questo mettere in secondo piano la nostra tradizione culturale, storica e sociale. A tal fine, opportunamente esso considera l'individuo quale soggetto attivo del complesso processo di strutturazione della personalità, prevedendo uno sviluppo graduale e sequenziale delle capacità di apprendimento, ed afferma inequivocabilmente il diritto di tutti allo studio, anche attraverso l'innovativa attribuzione della piena dignità alla formazione professionale, evitando la ghettizzazione di coloro che scelgono un percorso anticipatamente pragmatico rispetto a quello squisitamente intellettuale.

Il Presidente relatore si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1251, il quale dispone da un lato l'abrogazione della legge n. 30 del 2000 di

riordino dei cicli dell'istruzione, ma dall'altro ne conferma l'impostazione prospettando l'adozione di un sistema fondato su due cicli, primario e secondario, rispettivamente di sette e cinque anni, il secondo dei quali articolato nelle stesse aree previste dal testo elaborato dall'allora ministro Berlinguer, e prefiggendosi dunque di abbassare l'età del diploma a diciotto anni.

Per quanto concerne invece i punti in cui il provvedimento si discosta dalla legge attualmente in vigore sui cicli scolastici, il presidente-relatore segnala, all'articolo 1, l'esplicito richiamo all'obiettivo di formare la persona ai valori di cittadinanza europea e mondiale e l'estensione dell'obbligo scolastico al diciottesimo anno d'età e, all'articolo 2, relativo alla scuola dell'infanzia, l'esplicito riferimento a un piano pluriennale di investimenti che consenta di estendere a tutto il territorio nazionale la presenza di scuole dell'infanzia statali o comunali.

Le differenze riguardanti la scuola di base attengono l'introduzione del concetto di pari dignità – nell'ambito dei nuovi mezzi espressivi da apprendere – per ogni forma di linguaggio e di espressione artistica, compresa la musica, e la soppressione dell'indicazione orientativa per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo in sede di esame di Stato conclusivo.

Due sono anche le innovazioni previste in tema di scuola secondaria, poiché vengono meno sia le attività complementari e le iniziative formative da realizzare – laddove sia richiesto – già al secondo anno del ciclo, sia l'acquisizione di crediti a seguito della frequenza positiva di segmenti della formazione professionale. In altri termini, la possibilità di effettuare esperienze professionalizzanti esterne alla scuola viene limitata all'ultimo triennio.

Vengono inoltre ampliati l'ambito di intervento del programma quinquennale che dovrà essere presentato dal Governo al Parlamento e gli obiettivi da realizzare usufruendo dei risparmi conseguenti alla riduzione di un anno del percorso formativo. Sotto il primo profilo, il predetto programma dovrà anche individuare i criteri per la generalizzazione dell'insegnamento della musica nel ciclo di base e nel ciclo secondario, nonché per la formazione della cittadinanza europea e mondiale. Dal punto di vista invece dell'utilizzazione di maggiori somme eventualmente disponibili, oltre alla istituzione di periodi sabbatici, il disegno di legge Cortiana propone periodi di formazione e aggiornamento dei docenti anche all'estero, di tutoraggio degli studenti che passano dalla scuola all'università o alla formazione superiore e infine di supporto contrattualmente incentivato in aree territoriali critiche di particolare marginalità sociale.

Del tutto innovativi rispetto alla legge n. 30 del 2000 sono poi l'articolo 5, afferente il raccordo della scuola con la realtà territoriale da realizzarsi attraverso percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, anche al fine di favorire l'esercizio consapevole del diritto di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica a livello locale, e il comma 9 dell'articolo 7, che prevede, in caso di inadempienza o inefficienza delle amministrazioni competenti relativamente all'adeguamento

mento infrastrutturale, l'intervento sostitutivo del Governo mediante la nomina di commissari *ad acta*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Piano per l'ulteriore ripartizione di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 92)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo scorso.

Su proposta del presidente relatore ASCIUTTI, la Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, in scadenza oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**56<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1298) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (Esame e rinvio)**

Il senatore CICOLANI illustra il provvedimento in esame volto a prorogare, per la seconda volta, il termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo. Appare utile ricordare che il primo decreto-legge fu emanato il 28 settembre 2001 in conseguenza dell'attentato terroristico alle Torri gemelle di New York dell'11 settembre 2001. Dopo quell'evento, infatti, le compagnie aeree e le società aeroportuali si trovarono nell'impossibilità di ottenere la copertura assicurativa dei rischi derivanti da atti come quello sopra ricordato. In linea pertanto con una decisione dell'Ecofin, immediatamente successiva all'attentato, si stabilì che gli Stati europei si facessero carico degli atti volti all'ottenimento della copertura assicurativa da parte delle compagnie aeree e dei gestori aeroportuali. Poiché la situazione dell'11 settembre si protrae anche adesso è necessario prorogare fino al 31 maggio 2002 la garanzia in questione secondo le norme stabilite dal decreto-legge 27 dicembre 2001 n. 450 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14 che, a differenza del primo decreto legge n. 354 del 2001, pone a carico sia dello Stato che dei soggetti interessati la prestazione della garanzia in linea con quanto stabilito anche dagli altri Stati dell'Unione europea. Fa infine presente che la decisione di prorogare il termine al 31 maggio prossimo è stata adottata in sede europea nella riunione dei ministri dei tra-

sporti dei paesi dell'Unione anche in considerazione del fatto che gli Stati Uniti hanno adottato analoga iniziativa nei confronti delle loro compagnie aeree. Invita quindi ad una rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DONATI chiede chiarimenti riguardo alla decisione della proroga dato che non è stata adottata in sede Ecofin ma in una sede differente.

Il relatore CICOLANI e il sottosegretario MAMMOLA fanno presente a tal proposito che, effettivamente, la decisione è stata adottata in altra sede ma con un impegno della Commissione europea a sostenere questa linea almeno fino alla fine di maggio, data in cui si provvederà a definire un sistema che eviti proroghe ulteriori.

Poiché non vi sono altri interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per domani, mercoledì 10 aprile 2002, alle ore diciotto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRILLO ricorda che stanno per scadere i sei mesi che il Presidente del Senato aveva concesso per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, espletata congiuntamente alla Commissione IX della Camera dei deputati, in materia di sicurezza nel trasporto aereo. Informa pertanto della necessità di chiedere una proroga al fine di consentire al Comitato paritetico all'uopo istituito l'elaborazione di un documento conclusivo dell'indagine che poi sarà discusso ed approvato da ciascuna delle due Commissioni. Tale proroga potrebbe avere la durata di due mesi dalla scadenza dato che il programma delle audizioni è stato sostanzialmente completato. Informa inoltre che l'omologa Commissione IX della Camera dei deputati ha avanzato analoga richiesta al Presidente di quel ramo del Parlamento.

La Commissione conferisce quindi al Presidente mandato a chiedere al Presidente del Senato una proroga di due mesi per consentire la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il Presidente avverte che al termine della seduta è convocata la sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 1271 recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**53<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***RONCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(223) MUZIO ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(524) BRUNALE ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(779) RONCONI ed altri.** – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS, ricordato che la coltivazione e il commercio del tartufo fresco sono disciplinati da una normativa quadro a livello nazionale (legge n. 752 del 1985, che ha dettato i principi per la normativa regionale successivamente adottata dalle regioni interessate), sottolinea che tale legge ha posto le basi per la tutela di un prodotto tipico ed in particolare per il recupero e la valorizzazione economica di aree rurali considerate marginali, individuando le specie destinabili al consumo, prevedendo l'obbligo di un tesserino (previo esame specifico) per i raccoglitori, fissando alcune indicazioni vincolanti per la commercializzazione dei prodotti derivati e, infine, affidando al Corpo forestale le attività di vigilanza in materia.

La senatrice De Petris illustra quindi due questioni in ordine alle quali è opportuna una revisione della normativa vigente. In primo luogo richiama i profili di tutela della tracciabilità e le problematiche poste dalla contraffazione, ricordando come il prezzo elevato e la ridotta produzione di tartufi rendono particolarmente remunerativa la contraffazione di tale prodotto e l'importazione di specie di *tuber* (la cui commercializzazione è vietata in Italia) dal Nord Africa e dalla Cina (che vengono mischiate al prodotto italiano o addizionate di aromi). Poiché tale problema si presenta di particolare rilievo per i prodotti derivati, segnala l'esigenza di introdurre un efficace sistema di tracciabilità ed etichettatura, che indichi il luogo di origine e renda più difficile la contraffazione, evitando comunque ai produttori eccessivi appesantimenti burocratici.

Sotto il profilo fiscale, affrontato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che esclude i tartufi dalle applicazioni delle agevolazioni per i prodotti agricoli previste dal regime IVA (attualmente l'aliquota applicata è del 20 per cento), conviene sulla proposta contenuta in tutti i disegni di legge di equiparare il tartufo al regime fiscale agricolo. Infine, in materia di denominazioni, sottolinea l'importanza che l'intervento normativo riporti le denominazioni corrette dei tartufi sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche condotte dal Centro specializzato di studi sulla micologia.

Segnalando infine l'opportunità di prevedere, per i prodotti derivati, una quantità minima di tartufo, ribadisce conclusivamente che il suo Gruppo attribuisce particolare interesse al profilo della tracciabilità, anche ai fini della valorizzazione economica di molte zone e territori del Paese interessati a tale attività economica.

Il senatore VICINI ricorda preliminarmente che la più volte citata legge n. 752 ha costituito un significativo passo in avanti per regolamentare la materia in questione, ma dichiara di convenire sulla opportunità di introdurre dei miglioramenti sul piano normativo per alcuni aspetti posti dall'attività in questione. In primo luogo conviene sulla opportunità di una più chiara regolamentazione del profilo professionale dei raccoglitori ed in particolare si sofferma sulla esigenza di un miglioramento sul piano fiscale, tenuto conto della elevata aliquota prevista, per l'IVA, dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Invita comunque a tenere in adeguato conto, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte a livello costituzionale, il ruolo della autonomia legislativa regionale, anche in relazione alle specifiche peculiarità delle varie zone interessate da tale attività. Si sofferma quindi sulle particolari caratteristiche dei tartufi raccolti nella sua provincia che hanno dato luogo a produzioni di rilievo sul piano economico e che hanno contribuito a contrassegnare la particolare cultura gastronomica di quella zona, contribuendo alla positiva immagine dei prodotti provenienti da tali aree.

Conclusivamente ribadisce l'esigenza di un aggiornamento del quadro legislativo, per venire incontro alle esigenze dei consumatori e dei

produttori, anche sul piano fiscale e invita a tenere adeguato conto delle specifiche realtà locali.

Il presidente RONCONI prospetta l'ipotesi che la discussione generale possa proseguire e concludersi, con le repliche del relatore e del Governo, nella seduta già convocata per domani, preannunciando sin d'ora l'ipotesi di procedere alla costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

**Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore BONGIORNO, nel richiamarsi al dibattito già svolto sull'affare assegnato, sottolinea come la discussione in atto costituisce una occasione importante, che non deve essere sottovalutata, per consentire alla Commissione di dibattere un argomento di estremo interesse per il mondo agricolo, ritenendo altresì di grande interesse l'ipotesi prospettata dal presidente Ronconi, al termine della sua relazione introduttiva, di concludere i lavori con la votazione di uno strumento di indirizzo, che valorizzi il lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione.

Passando quindi ai profili di merito del tema in questione, sottolinea che la riflessione deve indirizzarsi su tre questioni di grande rilievo, costituite dagli scenari di globalizzazione dei mercati, dalle direttrici di ampliamento dell'Unione europea ad Est e, in particolare anche dagli squilibri che si registrano, nel dimensionamento della PAC, fra la tutela assegnata alle produzioni agricole continentali e quella assicurata alle produzioni mediterranee e meridionali. Tali riflessioni devono naturalmente avere come punto di riferimento anche l'importante appuntamento costituito dalla revisione di mezzo termine della PAC e dalle trattative in corso in relazione ai negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio, che affrontano direttamente il tema in questione.

In tale complesso quadro di riferimento occorre, ad avviso del senatore Bongiorno, fissare alcuni punti fermi, che prendano le mosse in particolare dal rafforzamento di una politica di tutela e di salvaguardia delle produzioni agricole di qualità, che abbia riferimento all'area geografica e politica del Mediterraneo. A tale riguardo ritiene che la doverosa tutela

degli interessi agricoli nazionali, da intendere appunto come attenzione particolare ai profili di qualità dei prodotti, anche sotto l'aspetto dei controlli, non implichi assolutamente una chiusura verso le prospettive dell'allargamento – che non sono assolutamente da mettere in discussione – e comunque corrisponda ad una visione multifunzionale dell'impresa agricola, recepita e riaffermata anche a livello di Unione europea, a fini di tutela dell'ambiente e del territorio.

Ritiene inoltre che la discussione debba tenere conto di altri profili quali la sicurezza degli alimenti destinati ai consumatori, la esaltazione delle tradizioni agricole e alimentari della cultura gastronomica italiana (che ha positivi riflessi anche sul piano dei flussi turistici) e più in generale le adeguate garanzie per la tutela delle zone di produzione e dell'ambiente in generale. Ritiene comunque che una politica a difesa della qualità, che voglia avere positivi effetti sul piano della stessa competitività delle imprese agricole, debba comunque prendere in esame anche un livello più ampio di questioni, attinenti al patrimonio delle infrastrutture, ai profili della disciplina fiscale e contributiva che riguarda il comparto agricolo (richiamando anche i temi della cosiddetta «flessibilità fiscale»); altre questioni più generali da affrontare attengono poi alle ipotesi di smaltimento delle sovrapproduzioni al fine di realizzare azioni di riconversione produttiva delle produzioni eccedenti in produzioni di qualità ed anche al rigoroso controllo della immissione sui mercati nazionali di prodotti agricoli extracomunitari.

Conclusivamente, ritiene che le prospettive di revisione della PAC e i negoziati in corso per l'Organizzazione mondiale del commercio costituiscano comunque il quadro di riferimento per la formalizzazione di un sistema internazionale di marchi produttivi.

Dichiara conclusivamente di condividere le direttrici delineate dal presidente Ronconi nel corso della sua relazione.

La senatrice D'IPPOLITO rileva che l'affare assegnato alla Commissione agricoltura offre l'occasione per alcune considerazioni in ordine alle scelte di politica agricola non solo a livello comunitario, ma, prima di tutto, a livello nazionale.

Se è vero, come ha puntualmente rammentato il presidente Ronconi nella sua esaustiva relazione, che l'agroalimentare rappresenta per entità di fatturato, sviluppo occupazionale e numero di imprese coinvolte, uno dei settori di maggiore rilievo dell'economia italiana, è altrettanto vero, però, che nell'ambito del territorio italiano, si deve registrare una situazione di grave disomogeneità tra regioni settentrionali e regioni meridionali: infatti, solamente il 30 per cento dei prodotti registrati ha origine nelle regioni del sud, a fronte del ben più consistente 70 per cento dei prodotti registrati che provengono dal nord Italia (da ricondurre anche al diverso tessuto politico, economico e produttivo delle varie regioni).

A tale riguardo ritiene indispensabile che anche in Italia venga adottata una normativa organica, che precisi e disciplini le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, ponendo fine a possibili fattori di spe-

requazione. In secondo luogo è indispensabile, a suo avviso, che le politiche agricole delle regioni meridionali vengano sempre più orientate alla promozione ed al sostegno delle produzioni di qualità, le quali esaltano le tradizioni produttive e le caratteristiche naturali e strutturali delle regioni medesime. Da ultimo, sottolinea che, a fianco di importanti produzioni calabresi che hanno già ottenuto la registrazione comunitaria, altrettante se ne possono individuare: sono infatti più di 170 i prodotti della Calabria che meriterebbero analogo riconoscimento, a testimonianza, di una tradizione antica che è giusto difendere e valorizzare a livello nazionale e sovranazionale, ai fini di un rilancio di tale importante comparto.

Dichiara infine di condividere l'ipotesi prospettata dal Presidente di affrontare le tematiche in esame attraverso il voto di uno strumento di indirizzo auspicando che le preoccupazioni e le riflessioni da lei espresse possano trovare positiva accoglienza nel dispositivo, al fine di rafforzare l'impegno un potenziamento dell'interesse generale del Paese a tutela delle produzioni di qualità, incentivando azioni positive e iniziative concrete in quella direzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**66<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**

**(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici**

**(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici**

**(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori «atipici»**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di mercoledì 3 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà la votazione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848, iniziata nella precedente seduta. Ricorda altresì che è accantonato l'emendamento 1.97.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BATTAFARANO, il quale osserva che nuovi recenti avvenimenti politici ripropongono il problema, già da lui sollevato in altre sedute, dell'opportunità di proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 848. In particolare, le conclusioni del Congresso di Alleanza nazionale hanno riproposto il tema della ripresa del dialogo tra le parti sociali e nella stessa direzione si muovono gli interventi di autorevoli esponenti del Governo, che hanno preannunciato iniziative sulla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e

su altri temi. Vi è quindi un intreccio tra il dibattito che avviene all'esterno della Commissione e lo svolgimento dei lavori di quest'ultima che aumenta la confusione sulle prospettive a breve termine. Per tali motivi il senatore Battafarano chiede al Presidente, al relatore e al rappresentante del Governo se non ritengano opportuna una breve sospensione dell'esame.

Il PRESIDENTE non ravvisa nello svolgimento del dibattito politico generale sui temi del lavoro elementi tali da far ritenere necessaria una sospensione dei lavori della Commissione.

Concorda con il Presidente il relatore TOFANI, il quale osserva che il comune auspicio di una ripresa del dialogo sociale lo ha indotto a formulare delle proposte di mediazione, volte in particolare a modulare l'esame in Commissione del disegno di legge n. 848 posponendo la trattazione di alcuni articoli, recanti i punti più controversi, e cercando invece di proseguire il confronto su altri temi. Tale proposta, peraltro, non implica in alcun modo una sospensione dei lavori.

Rispondendo quindi ad un quesito postogli dal senatore RIPAMONTI, in ordine alle conclusioni del Congresso di Alleanza nazionale e all'ipotesi, ventilata da alcuni organi di stampa, di nuovi emendamenti del relatore all'articolo 10 del disegno di legge all'esame, il senatore Tofani fa presente che l'esito del Congresso nazionale del suo partito esula dai temi oggetto della discussione odierna e, per quanto riguarda l'articolo 10, ribadisce la sua disponibilità ad approfondire la riflessione sulle modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in un contesto più ampio, legato essenzialmente al tema dell'allargamento delle tutele, e comunque coerente con l'impostazione generale che ispira il progetto del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà la votazione sugli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848 a partire dall'emendamento 1.98 che, posto ai voti, è respinto.

È altresì respinto l'emendamento 1.99, dopo che su di esso il senatore RIPAMONTI ha annunciato il voto favorevole, sottolineando l'esigenza di esplicitare, tra i principi di delega, l'osservanza delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 469 del 1997.

Nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.200, la senatrice PILONI sottolinea l'esigenza di sopprimere il riferimento alla somministrazione di manodopera. Anche la Corte costituzionale, in recenti sentenze, ha segnalato la dubbia legittimità di tale fattispecie, la cui eliminazione appare pertanto quanto mai opportuna.

Anche il senatore RIPAMONTI voterà a favore dell'emendamento 1.200, che sopprime una formulazione suscettibile, a suo avviso, di ope-

rare un vero e proprio stravolgimento dei principi dell'ordinamento lavoristico, introducendo un inaccettabile criterio di mercificazione del lavoro, soprattutto con la previsione che la somministrazione di manodopera possa essere effettuata anche a tempo indeterminato.

Il senatore Tommaso SODANO annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.200 poiché, a suo avviso, la somministrazione di manodopera, specialmente per il lavoro a tempo indeterminato, prelude al ripristino di nuove forme di caporalato.

Nell'annunciare il voto contrario all'emendamento 1.200 del gruppo di Alleanza nazionale, il senatore DEMASI fa presente che il riferimento alla somministrazione della manodopera si colloca in un contesto innovativo, volto a regolare il mercato del lavoro al fine di aumentarne la capacità di fronteggiare tempestivamente le esigenze delle aziende. D'altra parte, i gruppi politici che fanno capo al centrosinistra non dovrebbero dimenticare di essersi pronunciati in passato a favore del lavoro interinale, che costituisce una specifica modalità di somministrazione di manodopera.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver premesso che l'attesa dello sciopero generale del 16 aprile e, successivamente ad esso, della ventilata ripresa del dialogo tra le parti sociali, lo induce a ritenere rituale e comunque scarsamente proficuo il dibattito odierno, annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.200, che concorre a rendere più chiara la delega, sopprimendo un'indicazione a suo parere equivoca e sostanzialmente superflua.

L'emendamento 1.200 viene posto ai voti e, dopo prova e controprova, risulta respinto.

È altresì respinto l'emendamento 1.107, dopo che su di esso ha annunciato il suo voto favorevole il senatore RIPAMONTI.

Il senatore BATTAFARANO dichiara che voterà a favore dell'emendamento 1.201, soppressivo della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1, poiché ritiene il principio di delega ivi contenuto generico e privo di una effettiva portata innovativa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.201 è respinto.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha pronunciato una dichiarazione di voto favorevole su di esso, viene respinto l'emendamento 1.5.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.4 e 1.3, nonché l'emendamento 1.100, sul quale annuncia il suo voto favorevole il senatore RIPAMONTI.

Il senatore RIPAMONTI annuncia quindi che voterà a favore dell'emendamento 1.111, teso a rendere meno generica la disposizione di delega all'esame attraverso l'individuazione di settori produttivi qualificati sotto il profilo ambientale e in grado di produrre maggiore occupazione a parità di investimenti.

Anche il senatore Tommaso SODANO voterà a favore dell'emendamento 1.111 ravvisando in esso positivi elementi di maggiore puntualizzazione dei contenuti della delega all'esame.

Posto ai voti l'emendamento 1.111 è respinto.

Il senatore RIPAMONTI annuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 1.112 e, conseguentemente sul successivo emendamento 1.204, di identico tenore, osservando che sono necessarie misure volte a rafforzare il settore pubblico del collocamento, mentre occorre abbandonare un atteggiamento fideistico verso il ruolo dell'iniziativa privata nel campo della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

Anche il senatore MONTAGNINO annuncia che voterà a favore dei due emendamenti soppressivi della lettera *b*) del comma 2, sottolineando che essi esprimono un'esigenza condivisa, nella sostanza, dallo stesso relatore che, con l'emendamento 1.194 propone il mantenimento dei soli numeri 1 e 11 della lettera *b*), implicitamente confermando quanto sostenuto dai gruppi politici dell'opposizione nel corso della discussione generale, sull'idoneità del decreto legislativo n. 469 del 1997 a garantire la realizzazione delle finalità di modernizzazione e razionalizzazione delle strutture pubbliche del collocamento.

La senatrice PILONI annuncia che voterà a favore degli emendamenti 1.112 e 1.204, ritenendo anch'ella preferibile pervenire alla soppressione di tutta la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1.

Anche il senatore Tommaso SODANO si pronuncia a favore degli emendamenti soppressivi della lettera *b*), segnalando peraltro che l'emendamento 1.194, ove accolto, darebbe vita ad una formulazione generica ed insufficiente della delega.

Gli emendamenti 1.112 e 1.204, posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti. Sono altresì respinti gli emendamenti 1.7 e 1.6, posti separatamente ai voti.

Nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.101, il senatore RIPAMONTI ribadisce l'esigenza di misure in grado di assicurare il potenziamento dei servizi pubblici di collocamento, che devono essere posti nelle condizioni di competere con l'iniziativa privata.

Anche il senatore MONTAGNINO voterà a favore dell'emendamento 1.101, che sottoscrive.

Posto ai voti, l'emendamento 1.101 è respinto ed è altresì respinto l'emendamento 1.102.

Modificando l'avviso contrario precedentemente espresso, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano a favore dell'emendamento 1.103 che, dopo le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori MONTAGNINO e VIVIANI, è accolto.

Il senatore RIPAMONTI osserva che l'emendamento 1.194 del relatore lascerebbe in vita soltanto i numeri 1 e 11 della lettera *b*), che contengono disposizioni generiche, il mantenimento delle quali non ritiene giustificabile, soprattutto in relazione all'intervenuto accoglimento dell'emendamento 1.103.

Secondo il senatore BATTAFARANO, l'emendamento 1.194 rispecchia in larga misura le proposte formulate dai gruppi politici che fanno capo all'Ulivo. Occorre però osservare che il suo eventuale accoglimento produrrebbe una formulazione normativa della lettera *b*) sostanzialmente superflua poiché il numero 1 contiene un'indicazione relativa all'osservanza della legge costituzionale n. 3 del 2001, già presente in altri punti del testo, e le abrogazioni esplicite alle quali fa riferimento il comma 11 non sembrano sufficienti a giustificare il mantenimento di un principio di delega così formulato. A suo avviso, considerato anche che il Consiglio dei Ministri si accinge a varare un decreto legislativo sui temi in discussione, sarebbe preferibile sospendere brevemente l'esame e riconsiderare la possibilità di sopprimere interamente la lettera *b*).

Il senatore MONTAGNINO concorda con le osservazioni del senatore Battafarano e, pur non esprimendo contrarietà all'emendamento 1.194, sul quale si asterrà, ritiene preferibile pervenire alla cancellazione della lettera *b*) nel suo complesso.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che l'emendamento 1.194 nasce dall'esigenza di integrare una norma di delega preesistente, che il Governo si accinge ad esercitare, come è stato ricordato dal senatore Battafarano. Nel merito, il Governo condivide l'esigenza di non sopprimere il numero 11, relativo alle abrogazioni esplicite, e richiama l'attenzione sul successivo emendamento 1.195, del relatore, che integra lo stesso numero 11 con la previsione di un nuovo regime di sanzioni civili e penali.

Il senatore Tommaso SODANO ritiene che la dichiarazione del Governo confermi la necessità di procedere ad una breve sospensione dell'esame, al fine di verificare la possibilità di una riformulazione dell'emendamento 1.194.

Il PRESIDENTE, non ravvisando nelle dichiarazioni del rappresentante del Governo una richiesta di sospensione delle votazioni, pone ai voti l'emendamento 1.194, che è accolto.

Il senatore Tommaso SODANO ritiene che la Presidenza non abbia reso possibile pronunciare adeguate dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.194.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.194 del relatore, risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti da 1.231a fino a 1.30, nonché gli emendamenti da 1.129 a 1.90 con l'eccezione degli emendamenti 1.110, 1.114 e 1.88, a partire dai quali pertanto riprenderanno le votazioni. Dopo la votazione dei predetti emendamenti, si passerà a quelli riferiti al numero 11 della lettera *b*) comma 2, a partire dagli emendamenti 1.181 e 1.127, che verranno posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, fino all'emendamento 1.128.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848****1.97**

RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».*

---

**1.98**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro per le attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie.».*

---

**1.99**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nel rispetto» aggiungere le seguenti: «di quanto stabilito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 in merito alla ripartizione tra Stato, regioni e province, delle competenze inerenti al mercato del lavoro con particolare riferimento alla costituzione a livello territoriale di un sistema di servizi pubblici per l'impiego, nonché.».*

---

**1.200**

PILONI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, alinea, sopprimere alla fine le parole: «e di somministrazione di manodopera».*

---

**1.107**

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo le parole: «è esercitata» inserire le seguenti: «ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e delle politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».*

---

**1.201**

BATTAFARANO, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, GRUOSSO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PILONI, VIVIANI, DATO, SALVI, SODANO Tommaso

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**1.5**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera a), sopprimere le parole: «snellimento e».*

---

**1.4**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera a), sopprimere le parole: «e semplificazione».*

---

**1.3**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «e semplificazione» con le seguenti: «, semplificazione e trasparenza».*

---

**1.100**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PAGLIARULO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento all'informazione continua nei confronti dei disoccupati, dei lavoratori e delle imprese;».*

---

**1.111**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) verifica dei settori produttivi che richiedono maggior impiego di occupati e che determinano uno sviluppo sostenibile ovvero con minor spreco di risorse primarie e minore produzione di rifiuti solidi, idrici e gassosi;».*

---

**1.112**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**1.204**

PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, SALVI, SODANO Tommaso

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**1.7**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: «modernizzazione e».*

---

**1.6**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: «e razionalizzazione».*

---

**1.101**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

*Al comma 2 lettera b), sostituire le parole: «modernizzazione e razionalizzazione» con le seguenti: «sviluppo e potenziamento».*

---

**1.102**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «collocamento pubblico» inserire le seguenti: «al fine del suo potenziamento,».*

---

**1.103**

RIPAMONTI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «collocamento pubblico» inserire le seguenti: «al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,».*

---

**1.194**

IL RELATORE

*al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri da 2 a 12, ad eccezione del numero 11.*

---

**1.231a**

MONTAGNINO, TREU, DATO, BATTAFARANO, PILONI, RIPAMONTI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PAGLIARULO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere i seguenti numeri: 2), 3), 4), 6), 7), 8), 10).*

---

**1.113**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

**1.238**

SODANO Tommaso, MALBARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine: «che escluda dal computo degli occupati tutti i lavoratori che percepiscano un reddito pari o inferiore alla soglia di povertà determinata dall'Istat mensilmente indicizzata tenuto conto anche dei carichi di famiglia».*

---

**1.105**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine: «che escluda dal computo degli occupati tutti i lavoratori che percepiscono un reddito pari o inferiore alla soglia di povertà determinata dall'Istat mensilmente indicizzata tenuto conto anche dei carichi di famiglia».*

---

**1.104**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «in linea con quanto stabilito in merito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;».*

---

**1.115**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).*

---

**1.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 3 dopo la parola: «basata» inserire le seguenti: «sull'età».*

---

**1.9**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 3 aggiungere infine le seguenti parole: «nonchè sulla durata del periodo in cui il lavoratore è rimasto disoccupato».*

---

**1.10**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 3 aggiungere infine le seguenti parole: «nonchè sul numero dei rapporti di impiego intrattenuti dal lavoratore nel corso della vita lavorativa».*

---

**1.116**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4)».*

---

**1.11**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 4) dopo le parole: «manutenzione di un» inserire la seguente: «efficiente».*

---

**1.12**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 4 dopo le parole: «manutenzione di un» inserire la seguente: «trasparente».*

---

**1.14**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 4 dopo le parole: «informativo lavoro» inserire la seguente: «fruibile da parte dei lavoratori».*

---

**1.13**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 4 sopprimere le parole: «e della valutazione degli effetti delle diverse politiche intraprese».*

---

**1.117**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 4), dopo le parole: «sistema informativo lavoro» sostituire le parole da: «e della valutazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;».*

---

**1.118**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di promuovere strategie preventive della disoccupazione, in particolare di quella giovanile e di lunga durata;».*

---

**1.110**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

*«4-bis) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;».*

---

**1.119**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).*

---

**1.18**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 5 sopprimere le parole: «di prevenzione e».*

---

**1.15**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 5 sopprimere le parole: «e di contrasto».*

---

**1.16**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 5 sopprimere le parole: «alle agevolazioni contributive e fiscali».*

---

**1.17**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 5 sopprimere le parole: «ai trattamenti previdenziali».*

---

**1.120**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).*

---

**1.21**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo la parola: «semplificazione» aggiungere le seguenti: «, e sopprimere degli adempimenti inutili».*

---

**1.19**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo le parole: «oneri amministrativi» aggiungere la seguente: «fiscali».*

---

**1.23**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «amministrativi e».*

---

**1.22**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «e burocratici».*

---

**1.20**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «e alle imprese».*

---

**1.121**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, SODANO Tommaso, PILONI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 7).*

---

**1.130**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 7), sostituire le parole: «abrogazione delle discipline speciali» con le seguenti: «unificazione delle procedure di collocamento».*

---

**1.24**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 7), sopprimere le parole: «delle categorie protette».*

---

**1.25**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 7), sopprimere le parole: «della gente di mare».*

---

**1.26**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 7), sopprimere le parole: «e dello spettacolo».*

---

**1.202**

PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA

*Al comma 2, lettera b), al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle fasce deboli, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223».*

---

**1.114**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente: «7-bis) sostegno e sviluppo del lavoro femminile;».*

---

**1.88**

TREMATERRA

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

*«7-bis) esclusione dal regime del collocamento obbligatorio dei disabili per i lavori particolarmente pericolosi e per tutte quelle attività che, in relazione a obiettive tipicità, rendano estremamente problematico l'inserimento del lavoratore disabile, fatto salvo il personale impiegatizio».*

---

**1.122**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 8).*

---

**1.78**

EUFEMI

*Al comma 2, lettera b), punto 8), dopo la parola: «generalizzata», aggiungere la seguente frase: «estesa senza ricorso alle liste di collocamento, anche per le pubbliche amministrazioni, fatto salvo il disposto del-*

l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma 1, e l'accertamento dei requisiti professionali di cui al successivo punto *b*)».

---

**1.27**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 8), sopprimere le parole da: «salvo» fino alla fine del periodo.*

---

**1.239**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, lettera b), al numero 8), sostituire le parole: «salvo l'avviamento a selezione nella pubblica amministrazione» con le altre: «e conferma dell'attuale procedura dell'avviamento nella pubblica amministrazione con la reintroduzione della chiamata numerica anche nell'impiego privato per le mansioni di cui al livello più basso dei contratti collettivi».*

---

**1.123**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 8), sostituire le parole: «salvo l'avviamento a selezione nella pubblica amministrazione» con le seguenti: «e dell'avviamento nella pubblica amministrazione con la reintroduzione della chiamata numerica anche nell'impiego privato per le mansioni di cui al livello più basso dei contratti collettivi;».*

---

**1.124**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 9).*

---

**1.125**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 9), dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le seguenti: «con articolazioni connesse alle peculiarità dei settori produttivi a rilevante presenza di lavoro a termine e stagionale.».*

---

**1.28**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 9), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo.*

---

**1.126**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 10).*

---

**1.29**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 10), dopo le parole: «di prevenzione» inserire le seguenti: «e di contrasto».*

---

**1.30**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 10), sopprimere le parole: «di lunga durata».*

---

**1.81**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 2, sopprimere il n. 11 della lettera b) e conseguentemente le lettere g) ed h).*

---

**1.127**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 11).*

---

**1.203**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, TREU, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI, PAGLIARINI

*Al comma 2, lettera b), al numero 11) sostituire le parole: «abrogazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, di tutta la pregressa normativa in materia di collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264».*

---

**1.31**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 11), dopo le parole: «del collocamento» sopprimere le parole: «ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264».*

---

**1.32**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), al numero 11), dopo le parole: «ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264» sopprimere le parole da: «fermo restando» fino alla fine del periodo.*

---

**1.195**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera b), al numero 11), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo un nuovo regime di sanzioni civili e penali».*

---

**1.128**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 11), aggiungere il seguente:*

*«11-bis. abrogazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, al fine di stabilire regole più trasparenti ed utili a garantire l'efficienza nelle assunzioni nel pubblico impiego;».*

---

**1.129**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 12.*

---

**1.33**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), punto 12), sostituire le parole: «piena attuazione» con la seguente: «sviluppo».*

---

**1.34**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), numero 12 sopprimere le parole: «anche in raccordo con le reti informative degli istituti previdenziali».*

---

**1.36**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), numero 12 sopprimere le parole da: «che unisca» fino alla fine del periodo.*

---

**1.35**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), numero 12 sopprimere le parole: «dando vita ad una borsa continua del lavoro».*

---

**1.83**

VANZO

*Al comma 2, lettera b), punto 12), dopo le parole: «borsa continua del lavoro» aggiungere: «articolate in base all'articolo 2095 del codice civile».*

---

**1.76**

EUFEMI, BERGAMO

*Al comma 2, lettera b), al punto 12), aggiungere in fine, dopo le parole: «borsa del lavoro», la seguente frase: «articolata in base all'articolo 2095 del codice civile».*

---

**1.90**

TREMATERRA

*Al comma 2, lettera b), al punto 12), aggiungere in fine dopo le parole «borsa del lavoro», la seguente frase: «articolata in base all'articolo 2095 del codice civile».*

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**46<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile 2002.

Il presidente TOMASSINI, relatore sul provvedimento in titolo, illustra sommariamente la proposta di parere redatta – il cui testo è stato posto a disposizione dei commissari – prospettando l'opportunità di esprimere sul disegno di legge in esame un parere favorevole con osservazioni, condizionato tuttavia alla soppressione dell'articolo 29 che confligge con le disposizioni di cui al testo unificato sugli emoderivati, il cui esame è già in fase di avanzata trattazione presso la Commissione sanità.

Interviene il senatore CARRARA evidenziando preliminarmente che la natura scientifica degli Istituti di ricerca e cura se da un lato, ha consentito di valorizzare la ricerca biomedica in Italia, dall'altro non ha garantito adeguati *standards* di funzionalità di tali organismi, con conseguente costante ricorso al commissariamento degli organi amministrativi degli stessi.

In tale ottica, esprime un giudizio positivo in ordine alle modifiche apportate dal testo normativo in esame, in quanto ritiene che le stesse favoriranno un'ulteriore valorizzazione dell'attività svolta dagli Istituti di ricerca e cura, senza tuttavia pregiudicare i profili inerenti alla loro funzionalità e senza alterarne le finalità.

Per quel che concerne la trasformazione in fondazione di rilievo nazionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura

pubblica, prevista nell'articolo 28 del disegno di legge in titolo, rileva che la conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico degli istituti in questione, la presenza maggioritaria di membri designati dall'istituzione pubblica nel consiglio di amministrazione (ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b), nonché l'istituzione presso il Ministero della salute di un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca pubblica e privata (articolo 28, comma 1, lettera o), costituiscono misure idonee a fronteggiare adeguatamente i profili problematici prospettati dalle forze politiche di opposizione in riferimento al testo in esame.

Evidenzia infine che l'ingresso di capitali privati nell'ambito degli enti in questione è finalizzato ad incrementare gli *standards* di efficienza e di funzionalità dell'apparato gestionale organizzativo di tali organismi, senza incidere minimamente sulla natura pubblica degli stessi, che è stata integralmente preservata.

Preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal Presidente.

Interviene il senatore SALINI auspicando che la conservazione della natura pubblica degli Istituti venga adeguatamente bilanciata, attraverso l'introduzione di moduli gestionali privatistico-manageriali, atti a scongiurare il rischio di eventuali interventi di risanamento economico-finanziario da parte del settore pubblico, finalizzati a ripianare le perdite finanziario-contabili riportate dagli Istituti in questione.

Interviene la senatrice BOLDI esprimendo un giudizio positivo in ordine alla proposta di parere formulata dal Presidente. Evidenzia che l'articolo 28 ha conciliato l'esigenza di introdurre moduli gestionali improntati ad una visione manageriale, con quella di preservare la natura pubblica degli Istituti di ricovero e cura. Per quel che concerne l'articolo 29, rileva in senso critico che lo stesso non tiene conto dell'*iter* seguito dalla Commissione sanità del Senato in ordine ai disegni di legge n. 255 ed abbinati, inerenti agli emoderivati e delle risultanze emerse dall'esame degli stessi.

Interviene il senatore MASCIONI dichiarando di non condividere la proposta di parere per quel che concerne la parte relativa all'articolo 28, concordando invece sull'impostazione seguita in ordine all'articolo 29.

In particolare, dichiara di non condividere l'opinione espressa dal senatore Carrara nel corso del precedente intervento, atta ad evidenziare la mancata alterazione delle finalità attinenti agli Istituti in questione a seguito delle modifiche normative contenute nel testo in esame.

Rileva inoltre, che l'impostazione di fondo sottesa al provvedimento rivela, per la materia in questione, uno squilibrio a favore del settore privato, atteso che ai sedici Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata esistenti sul territorio nazionale, non viene consentita la possibilità di avvalersi della partecipazione pubblica, mentre ai restanti sedici Istituti di natura pubblica attualmente esistenti viene consentito l'in-

gresso di capitali privati. Tale squilibrio è suscettibile di ingenerare conseguenze negative in ordine alla ricerca biomedica pubblica.

Osserva, inoltre, una contraddittorietà tra l'impostazione di fondo sottesa alla scelta di assegnare i finanziamenti statali per la ricerca (peraltro non incrementati nell'ambito dell'ultima legge finanziaria) secondo analoghi criteri sia agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che a quelli privati, e quella emersa dalle dichiarazioni del ministro Sirchia, atte a prospettare probabili interventi di risanamento dei disavanzi eventualmente conseguiti dalle fondazioni.

Evidenzia che la linea politica sottesa al testo normativo in questione rivela una preoccupante tendenza ad una «privatizzazione strisciante» del Sistema sanitario nazionale.

Sottolinea altresì in senso critico l'assenza, nell'ambito del disegno di legge in titolo, di idonee misure atte ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitti di interesse, per i membri privati delle fondazioni di rilievo nazionale prefigurate. In particolare, i soggetti privati che troveranno ingresso nelle fondazioni, opereranno sicuramente in un'ottica legata più alla salvaguardia degli interessi aziendali che a quella attinente alla tutela della salute, stravolgendo i profili funzionali e le finalità sottese agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Interviene il senatore SEMERARO, esprimendo un giudizio pienamente favorevole in ordine alla proposta di parere formulata dal Presidente.

In riferimento alle perplessità espresse dal senatore Mascioni sulla scelta di circoscrivere l'ambito della disposizione normativa inerente alla trasformazione in fondazioni ai soli istituti di ricovero e cura di natura pubblica, rileva che la facoltà degli istituti di natura privata di trasformarsi in fondazioni rientra già nell'ambito dell'autonomia negoziale di tali organismi e conseguentemente l'eventuale imposizione di un obbligo in tal senso sarebbe suscettibile di ingenerare profili di incostituzionalità in riferimento alla libertà di iniziativa economica privata, riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione.

Evidenzia inoltre che la *ratio* sottesa alle disposizioni normative contenute nell'articolo 28 del testo normativo in esame va individuata nell'opportunità di incrementare le risorse per la ricerca scientifica anche attraverso il finanziamento privato.

In riferimento al comma 1, lettera f) dello stesso articolo, evidenzia l'opportunità di circoscrivere il potere discrezionale da parte del Ministro della salute di assegnare a ciascuna fondazione specifici «progetti finalizzati» di ricerca, attraverso la previsione che la valutazione del Ministro stesso si espliciti anche rispetto a proposte di progetti di ricerca formulate da studiosi del settore.

Il senatore FASOLINO, pur esprimendo un parere complessivamente favorevole in ordine al disegno di legge n. 1271 per quel che concerne i profili di competenza della Commissione sanità, esprime perplessità in or-

dine al *modus procedendi* frammentario seguito dal Ministero della salute per attuare il programma politico governativo in materia sanitaria, prospettando l'opportunità di introdurre normative di riforma in un contesto più organico e complessivo.

In riferimento all'articolo 29, esprime inoltre un giudizio critico in ordine al mancato coordinamento tra le iniziative legislative di origine governativa e quelle *in itinere* presso la Commissione sanità del Senato.

Dopo un breve intervento del presidente TOMASSINI che dichiara di condividere l'opinione espressa dal senatore Fasolino, ha la parola il senatore DI GIROLAMO il quale ravvisa in senso critico una frammistione, nell'ambito del disegno di legge in esame, tra norme settoriali, norme di delegificazione e norme di delega. Rileva che il carattere frammentario delle iniziative governative rivela la mancanza di un disegno complessivo da parte del Governo in materia di riordino del sistema sanitario nazionale.

In riferimento all'articolo 29, ritiene che la prospettazione dello stesso costituisca un deprecabile tentativo di sminuire le prerogative parlamentari da parte del Governo.

Esprime un giudizio negativo in ordine alla scelta di trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni, contemplata nell'ambito dell'articolo 28 del testo normativo in esame. Rileva che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico costituiscono un patrimonio importante del sistema sanitario nazionale, per i quali occorrerebbe armonizzare le esigenze di riforma con quelle di preservare il ruolo e la pregnante valenza funzionale rivestita da tali organismi.

In riferimento all'articolo 31 sottolinea che la commistione tra settore pubblico e settore privato nell'ambito della informazione in materia sanitaria, potrebbe ingenerare pericolose situazioni di conflitto di interesse.

Interviene il senatore MAGRI rilevando che l'opposizione tende spesso a strumentalizzare le critiche alle scelte del Governo relative ad uno specifico e circoscritto settore disciplinare, al fine di inquadrare le stesse nell'ambito di un contesto politico complessivo e generale. Prospetta in particolare l'opportunità di separare il giudizio politico su specifiche discipline introdotte dal Governo, da quello sulla linea politica complessiva adottata dallo stesso. In tale ottica non esclude la possibilità di audire il Ministro della salute, per acquisire elementi cognitivi in ordine alla linea politica generale seguita dallo stesso, in modo tale da non confondere profili generali e profili attinenti a singole normative.

Il presidente TOMASSINI, accogliendo la proposta di integrazione prospettata dal senatore Semeraro in riferimento alla disposizione conte-

nuta nell'articolo 28, comma 1, lettera f), riformula l'originario schema di parere nel modo seguente:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con osservazioni, condizionato tuttavia alla soppressione dell'articolo 29.

In particolare, per quel che concerne i profili di competenza presenti negli articoli 28, 30, 31, 32 e 33, si esprime parere favorevole, pur facendo presente che sarebbe stato più opportuno che tali disposizioni trovassero più idonea collocazione nell'ambito di provvedimenti organici in materia sanitaria.

Sui contenuti dell'articolo 28, la Commissione, tenuto conto che «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica» costituiscono materie di legislazione concorrente, rileva che occorre che i criteri di delega al Governo di cui allo stesso articolo per il riordino della disciplina degli IRCCS, siano formulati in modo tale da configurarsi quali principi fondamentali sulla base dei quali le regioni adottano la disciplina puntuale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Più specificatamente, la Commissione osserva che:

i requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità per i componenti del consiglio di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui alla lettera b) del comma 1, dovrebbero essere posti con riferimento alla totalità dei componenti e non dei soli membri designati dalle istituzioni pubbliche;

la lettera f) dovrebbe essere riformulata nel senso di prevedere che il Ministro della salute decida dell'assegnazione dei progetti di ricerca sulla base di tutta una serie di proposte che gli possono pervenire anche dalla comunità scientifica;

apparirebbe opportuno definire più chiaramente il beneficio di esenzione fiscale relativo alle erogazioni liberali in favore degli istituti, di cui alla lettera l); mentre la medesima lettera l) – che fa ancora riferimento alla natura privatistica delle nuove fondazioni – dovrebbe essere coordinata con la riformulazione, operata dalla Camera dei deputati, della lettera a), che fa salva la natura pubblica degli istituti;

la lettera m), che prevede la definizione dei criteri per il riconoscimento di nuove fondazioni nonché delle ipotesi e dei procedimenti per la revisione e la revoca dei riconoscimenti già concessi, dovrebbe contenere un esplicito riferimento al parere della regione interessata, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 1994.

Per quanto concerne invece l'articolo 29 sul quale si esprime parere contrario, la Commissione fa presente in primo luogo come l'articolo in questione presenti evidenti connessioni di materia, pur disciplinandola diversamente, con le disposizioni proposte nel testo unificato sugli emoderivati, il cui esame è già in fase di avanzata trattazione presso la Commissione stessa.

Nel merito si fa presente che l'importazione del plasma di qualsivoglia provenienza (e quindi anche di provenienza extraeuropea) è subordinata, nell'articolo 29, alla mera acquisizione preventiva di una certificazione emanata dall'autorità sanitaria di uno Stato dell'Unione europea.

Tale disposizione, dal punto di vista sanitario, non sembra idonea ad assicurare adeguati *standards* di sicurezza, in riferimento al plasma di provenienza extraeuropea, in quanto la mera certificazione emessa da qualsivoglia Stato dell'Unione europea – prevista quale unico requisito dall'articolo 29 succitato – potrebbe non essere sufficiente, dal punto di vista della tutela della salute, anche nell'ottica del futuro allargamento dell'Unione europea ad altri paesi dell'Est, per i quali i protocolli procedurali potrebbero essere non del tutto idonei a garantire l'integrale rintracciabilità del plasma di provenienza extraeuropea.

Tale prescrizione, inoltre, diverge da quella di cui all'articolo 23, comma 3, del testo unificato all'esame della Commissione, che opportunamente prevede per il sangue proveniente da paesi non appartenenti all'Unione europea uno speciale protocollo di controllo attuato dall'Istituto superiore di sanità, secondo le normative nazionali vigenti in materia».

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la sopracitata proposta di parere, per parti separate. Per quel che concerne la parte inerente agli articoli 28, 30, 31, 32 e 33, la Commissione approva la stessa a maggioranza. La parte attinente all'articolo 29, con la relativa proposta di soppressione, viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI, in accoglimento della proposta formulata dal senatore Magri e condivisa anche da altri senatori, prospetta l'opportunità di svolgere l'audizione del Ministro della salute sulle tematiche attinenti al Piano sanitario nazionale nella prossima settimana.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**100<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1246) *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PONZO, riferisce sul disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle parti che investono la competenza della Commissione, a cominciare dall'articolo 3 che contiene disposizioni in materia di servitù; l'articolo 4 prevede che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite da precedenti disposizioni, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi. L'articolo 5 è volto a modificare il testo dell'articolo 58, comma 1, n. 62, del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, nel senso di prevedere che l'abrogazione degli articoli da 13 a 23 della legge urbanistica opera limitatamente alle norme riguardanti le espropriazioni.

L'articolo 7, nell'ambito delle numerose modifiche che si propongono alla legge n. 109 del 1994, prevede al comma 1, lettera bb), la proposta di inserire un articolo aggiuntivo alla legge-quadro in materia di appalti pubblici volto a stabilire deroghe in situazioni di emergenza ambientale; in particolare, si prevede che, al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti. L'articolo 12, comma 2, autorizza limiti di impegno quindicennali allo scopo di attivare risorse destinate alla prosecuzione degli investimenti nel settore trasporti di cui alla legge n. 194 del 1998, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale. L'articolo 15, inoltre, al comma 1 propone

l'istituzione di un fondo di rotazione per ridurre l'impatto del sistema stradale e autostradale sul territorio e migliorarne la qualità, destinato al finanziamento di interventi per accrescere la qualità ambientale delle reti stradali nazionali e regionali e alla promozione di iniziative pilota relativamente a territori particolarmente fragili dal punto di vista paesaggistico.

L'articolo 16 propone interventi in materia di veicoli a minimo impatto ambientale, mentre gli articoli 23 e 24 si soffermano, rispettivamente, sui programmi di riabilitazione urbana e su alcune modifiche normative in tema di riqualificazione urbanistica. L'articolo 25 è volto poi ad introdurre alcune modifiche in materia di edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali. L'articolo 34, comma 5, torna nuovamente a disciplinare, attraverso un'estensione delle disposizioni di cui alla legge n. 177 del 1992, le procedure di trasferimento di aree demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, per il successivo trasferimento di tali aree ai privati possessori. In particolare, sottolinea che la formulazione di tale comma, rispetto ad una previsione di contenuto analogo inserita nell'ultima legge finanziaria, risulta accompagnata da una serie di cautele poiché il trasferimento delle aree ai privati è autorizzato esclusivamente nei casi in cui si dichiara cessato il pubblico interesse nelle aree stesse e il prezzo dello stesso trasferimento è determinato secondo le procedure di legge ovvero sulla base dei prezzi di mercato. Infine, l'articolo 39 mira all'introduzione di ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori di Marche ed Umbria colpiti dal terremoto del 1997.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore MONTINO sottolinea l'opportunità di sollevare, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, un conflitto di competenza sul disegno di legge n. 1246, allo scopo di chiederne la riassegnazione alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>. Infatti, tale disegno di legge si presenta con un contenuto alquanto eterogeneo e con svariate disposizioni che ricadono nella sfera di competenza della Commissione ambiente, a cominciare dalle numerose parti di esso che, ad esempio, si riferiscono alla materia urbanistica o a quella relativa alle procedure di esproprio. Pertanto, l'attuale assegnazione del disegno di legge soltanto alla Commissione lavori pubblici rischia di mortificare le prerogative della Commissione ambiente che, viceversa, dovrebbero essere rivendicate.

Il presidente NOVI, preso atto dell'istanza avanzata dal senatore Montino, rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani nella quale la Commissione potrà pronunciarsi sul conflitto di competenza avente ad oggetto la riassegnazione, in sede referente, del disegno di legge n. 1246 alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**14<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza della Presidente*  
ALBERTI CASELLATI

*La seduta inizia alle ore 13,15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(A.C. 2600) Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale**

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole).

Il relatore PONZO illustra analiticamente il disegno di legge in titolo per i profili di competenza della Commissione, sottolineando le ragioni che inducono a favorire l'espressione del voto da parte di un maggior numero di elettori attraverso la prosecuzione dell'accesso ai seggi nella mattina del lunedì: propone pertanto un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUERZONI non condivide la tesi secondo la quale il minore afflusso di elettori alle operazioni di voto dipenda dalla loro concentrazione nella giornata di domenica, atteso che le difficoltà registratesi nelle ultime elezioni si sono manifestate soprattutto in alcune grandi città e per ragioni prevalentemente di natura logistica. La disaffezione al voto – egli prosegue – si manifesta con modalità in parte analoghe anche in altri paesi delle democrazie occidentali le cui ragioni, pertanto, andrebbero esaminate con diverse metodologie di analisi.

Il senatore DE PAOLI, non condividendo la *ratio* del testo approvato dal Senato, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

L'onorevole RANIELI esprime apprezzamento per le soluzioni adottate dal testo in esame perché consente di evitare le lunghe file registrate

nelle ultime elezioni e, in particolare, di attenuare le difficoltà per i portatori di *handicap* nell'accesso ai seggi.

L'onorevole FISTAROL non ritiene che il disegno di legge possa realmente provvedere in ordine alle ragioni di fondo che inducono a un crescente astensionismo elettorale. Il voler provvedere nel senso indicato dal testo, peraltro, non soddisfa talune esigenze poste in luce dai votanti nel corso delle più recenti tornate elettorali: preannuncia, pertanto, la propria astensione.

Il senatore MONTI, pur apprezzando la norma per i portatori di *handicap*, esprime riserve e perplessità sulla reale capacità del disegno di legge di risolvere i problemi in questione.

Il senatore BONGIORNO sottolinea le ragioni del consenso espresso dal Gruppo di Alleanza Nazionale al testo in esame, specie per i profili di cui all'articolo 4, di specifica competenza della Commissione.

Il senatore CORTIANA annuncia la propria astensione.

Il senatore VITALI, aderendo alle motivazioni espresse dal senatore Guerzoni, dichiara l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra.

Il senatore GRECO, dopo aver manifestato una certa sorpresa per le preannunciate astensioni, motiva il consenso del Gruppo Forza Italia al parere favorevole proposto dal relatore.

L'onorevole ZELLER si esprime favorevolmente sulle disposizioni di competenza della Commissione.

La presidente ALBERTI CASELLATI, infine, dopo aver proceduto alla prescritta verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore che viene accolta dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**11ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto CENTARO

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti documenti, acquisiti agli atti della Commissione, il cui elenco è in distribuzione.

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA,  
DOTTOR PIERO LUIGI VIGNA*

Prosegue l'audizione del Procuratore nazionale antimafia dottor Vigna, sospesa nella seduta del 12 marzo scorso.

Il dottor VIGNA consegna alcuni documenti concernenti il numero dei procedimenti giudiziari sulla tratta di persone a fini di sfruttamento e sul traffico di immigranti e un fascicolo che dà conto del sistema informativo della Direzione nazionale antimafia e delle direzioni distrettuali. Risponde poi ad alcuni quesiti posti, con richiesta scritta, dal senatore Maritati e a domande del deputato Lumia.

*I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 13,24 e riprendono in seduta pubblica dalle ore 14,05.*

Il procuratore VIGNA risponde quindi a domande formulate dal deputato Sinisi.

Il PRESIDENTE avverte che ulteriori richieste informative potranno essere rivolte al Procuratore nazionale antimafia per iscritto e, nel ringraziare il dottor Vigna per il contributo reso, dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

*Presidenza del Presidente*  
Francesco Maria AMORUSO

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

**Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa**

**Audizione del Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, onorevole Maria Teresa Armosino**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori venga assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Maria Teresa ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande ed osservazioni, i deputati Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, e Walter ZANETTA (FI), a più riprese il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) e il deputato Sabatino ARACU (FI).

Il deputato Maria Teresa ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze*, risponde ai quesiti formulati, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ringrazia il rappresentante del governo, per gli approfondimenti forniti.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,05.

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

54<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione**

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo riferisce alla Sottocommissione il senatore BASILE proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(885) Misure contro la tratta di persone**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

**(505) DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone**

**(576) TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole sul disegno di legge n. 576, favorevole con osservazioni sui disegni di legge nn. 885 e 505)

Il relatore BATTISTI illustra i provvedimenti in titolo soffermandosi, in particolare, sul disegno di legge n. 885, approvato dalla Camera dei deputati, in relazione al quale osserva che la riformulazione dell'articolo 600 del codice penale disposta dall'articolo 1, comma 1, pone una distinzione fra la nozione di schiavitù e quella di servitù che non appare adeguatamente differenziata, non risultando sufficientemente preciso, per quanto concerne la definizione della prima, il riferimento alla condizione di una persona sottoposta a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

L'oratore osserva altresì che talune delle pene contemplate appaiono sproporzionate rispetto alla fattispecie dei reati disciplinati, soprattutto se si considera che la punizione a 20 anni di reclusione è suscettibile di ulteriore aumento in presenza di circostanze aggravanti. Ritiene altresì opportuno un migliore coordinamento, a proposito dell'articolo 6 del disegno di legge n. 885, delle disposizioni sulle circostanze aggravanti o attenuanti relative a reati che coinvolgono minori. Il riferimento alle attenuanti per fatti di particolare tenuità di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello stesso disegno di legge non appare inoltre sufficientemente circostanziato.

Propone infine di invitare la Commissione di merito a verificare se dalle modifiche introdotte agli articoli 601 e 602 del codice penale dalle disposizioni dei disegni di legge n. 885 e n. 576 non possa derivare il rischio di rendere non perseguibili il reato di tratta, ove questo sia commesso fuori dal territorio nazionale, nonché l'acquisto o l'alienazione di persone ridotte in stato di servitù.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole sul disegno di legge n. 505 e favorevole con le osservazioni esposte sui disegni di legge n. 885 e n. 576.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**66<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge in materia di utilizzazione del coke da petrolio negli impianti di combustione. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.100, analogo all'emendamento 1.3, sul quale la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento agli emendamenti 1.2 e 2.101, ritiene necessario verificare la congruità della quantificazione dell'onere indicato che, peraltro, sembra avere carattere permanente, e – sempre per quanto riguarda l'emendamento 1.2 – ritiene anche opportuno avere conferma della natura in conto capitale della spesa stessa. Occorre poi verificare – a suo avviso – gli effetti dell'emendamento 2.12/15 ed eventualmente a quale amministrazione fanno carico. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il relatore NOCCO propone quindi di esprimere parere di nulla osta su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 1.100, 1.2, 2.101 e 2.12/15 sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La proposta del relatore, posta ai voti, viene approvata.

*(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto*

(Parere all'8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del decreto-legge n. 36, in materia di autotrasporto. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e quindi occorre valutare se non si renda comunque necessario acquisire elementi di quantificazione circa le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in esame. A tale riguardo, ricorda che nella passata legislatura un analogo disegno di legge (A.S. 4527) conteneva una apposita relazione tecnica che forniva una quantificazione delle entrate da recuperare pari a circa 1.500 miliardi di lire, senza considerare gli interessi per la rateizzazione dei rimborsi. Occorre poi verificare se il piano straordinario di attività, di cui al comma 2 dell'articolo 2, possa determinare maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente ovvero possa realizzarsi nell'ambito delle ordinarie strutture amministrative. Segnala inoltre che non viene indicata la finalizzazione contabile e finanziaria delle maggiori entrate. Occorre pertanto valutare se non si renda invece necessario esplicitare che tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, concorrendo alla riduzione dei saldi. Con riferimento agli emendamenti trasmessi, segnala che, per quanto di competenza, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1 e 2.2 – eventualmente verificando se possano avere carattere compensativo –, 2.9, 2.10 e 2.11 – che, invece, estendendo i termini della rateizzazione, potrebbero pregiudicare il perseguimento delle finalità del provvedimento e determinare – in caso di eventuale condanna in sede comunitaria – maggiori oneri per il bilancio dello Stato –, nonché 3.1 – che, potrebbe, quantomeno, prolungare i tempi del recupero delle somme dovute –, Osserva poi che l'emendamento 2.4, oltre a ridurre la portata del provvedimento, sembra comunque comportare minori entrate, non quantificate, né coperte. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO ritiene che sia necessario chiedere la predisposizione della relazione tecnica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva che, al fine di consentire al Governo di fornire adeguate risposte alle osservazioni testè svolte, sarebbe opportuno un breve rinvio dell'esame.

Su proposta del relatore GRILLOTTI, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*(1285) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta della ratifica del Trattato di Nizza di modifica del Trattato sull'Unione europea e dei trattati che istituiscono le Comunità europee. Per quanto di competenza, non rileva osservazioni da formulare in quanto tutti gli eventuali oneri sono a carico del bilancio comunitario, ad eccezione di quelli riferiti a disposizioni (articolo 44) già previste dal Trattato di Amsterdam e che sono a carico degli Stati membri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Su proposta del relatore GRILLOTTI, la Sottocommissione delibera, quindi, di esprimere parere di nulla osta.

*(1270) ASCIUTTI ed altri. - Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport. Per quanto di competenza, fa presente che il provvedimento dispone alcune autorizzazioni di spesa provvedendo alla relativa copertura attraverso l'utilizzo dei fondi speciali. A tal proposito, segnala che le disponibilità residue non sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria del provvedimento per il 2002, relativamente agli accantonamenti di parte corrente del Ministero dei beni culturali, e per il 2003, relativamente agli accantonamenti di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala, altresì, che le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli da 4 a 7 sono identiche a quelle contenute in altri provvedimenti attualmente all'esame dei due rami del Parlamento. Occorre, inoltre, valutare se gli interventi di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 possano avere natura di conto capitale, nonché la formulazione dell'articolo 19, che, anziché di spesa, sembrerebbe configurare un contributo. Occorre, infine, valutare l'opportunità di prevedere una adeguata formulazione della clausola di copertura che tenga conto della sussistenza di oneri negli esercizi successivi al 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO osserva che sarebbe opportuno un breve rinvio dell'esame per consentire un ulteriore approfondimento delle problematiche segnalate dal relatore.

Su proposta del relatore VIZZINI, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

#### 11<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

(1271) *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**11<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1285) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.***

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**14<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni sui seguenti disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1285) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1271) *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**  
**Sottocommissione permanente per l'accesso**

MARTEDÌ 9 APRILE 2002

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERTUCCI**

*Interviene il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della RAI, dottor Pierluigi Camilli.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

**Approvazione del calendario delle trasmissioni televisive «Dieci minuti di... programmi dell'accesso»**

Su proposta del Presidente, onorevole BERTUCCI, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per le trasmissioni televisive «Dieci minuti di... programmi dell'accesso» relativamente al periodo 1° maggio-28 luglio 2002.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Seduta congiunta con la

**V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 20,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 8,30 e 14,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome in merito al disegno di legge n. 1094, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
- e del voto regionale n. 30 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).
- CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).
- RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).
- MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).
- VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (1213) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAGANO e DE ZU-  
LUETA. - Modifica degli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione rela-  
tiva alle pari opportunità nella rappresentanza elettorale (10).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DATO ed altri. - Modi-  
fica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso  
agli uffici pubblici e alle cariche elettive (467).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO ed altri. - Mo-  
difica dell'articolo 51 della Costituzione (1229).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione  
(1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ROLLANDIN ed altri. -  
Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti  
norme generali sull'azione amministrativa (1281).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. - Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle  
elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della  
Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regola-  
mento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi del-  
l'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 58 del te-  
sto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 15*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

I. Discussione del disegno di legge:

- Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio  
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistret-  
tuale dei magistrati ordinari (1299).

## II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO ed altri. – Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione (82).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

*IN SEDE CONSULTIVA*

## Esame del disegno di legge:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 15*

***IN SEDE REFERENTE***

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000 (1218).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001 (1285) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2002 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché alloggi per il personale (n. 87).
  - Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 90).
-

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

Esame dei disegni di legge:

- FORCIERI ed altri. – Istituzione della «Giornata del Riscatto» in ricordo della eroica azione della Marina militare del 9 settembre 1943 che diede inizio alla Guerra di liberazione (174).
  - STANISCI. – Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare» (932).
  - NIEDDU. – Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'eccidio di Cefalonia (1244).
- 

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 9 e 15*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizioni della Lottomatica S.p.A., della Sisal S.p.A., dell'Associazione costruttori macchine intrattenimento, dell'Assotrattenimento, della Federazione italiana pubblici esercizi, della Agis-Sezione apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative, della Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti e parchi-Agis.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 14,30*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale (1306).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Piano per l'ulteriore ripartizione di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 92).
- Schema di direttiva per l'anno 2002 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla

legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 94).

*IN SEDE DELIBERANTE*

I. Discussione del disegno di legge:

– ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (923).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Disciplina dell'attività archeologica subacquea (893).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 8,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione del Ministro delle comunicazioni sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e sul conseguente adeguamento della normativa vigente.

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– e della petizione n. 195 ad esso attinente.

– Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto (1268).

– Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (1298).

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).

*AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001 (1285) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Esame del disegno di legge:

- PIZZINATO ed altri. - Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (1197).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. - Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. - Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: predisposizione del programma dell'indagine.

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. - Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).

- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
  - COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 8,30 e 15*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizioni di rappresentanti dell'Enea e della Federchimica.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Maiella (n. 32).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del disegno di legge:

- VALLONE e DETTORI. – Istituzione dell'anagrafe dei fabbricati e messa in sicurezza del patrimonio edilizio a rischio (1093).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale (721).
  - MONTINO ed altri. – Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici (731).
  - SPECCHIA ed altri. – Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato (861).
-

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001 (1285) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (1298).
- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 13,30*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta il 27 febbraio 2002 da una delegazione della Commissione presso la sede dell'INPDAP.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 14*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia**

*Mercoledì 10 aprile 2002, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori:

- Audizione della dottoressa Livia Ponodoro, Presidente del Tribunale dei minorenni di Milano, sulle riforme in materia di giustizia minorile.